

RELAZIONE
26/2026/I/IDR

**VENTIDUESIMA RELAZIONE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152,
RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"**

10 febbraio 2026

INDICE

Premessa.....	3
1. INTRODUZIONE	4
2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI	7
3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	9
4. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	12
5. CONCLUSIONI	26
APPENDICE: ASSETTI LOCALI - Schede analitiche	30
VALLE D'AOSTA.....	32
LIGURIA	35
PIEMONTE	42
LOMBARDIA	54
VENETO	71
FRIULI-VENEZIA GIULIA	81
EMILIA ROMAGNA	84
TOSCANA	88
UMBRIA	91
MARCHE	93
LAZIO	99
ABRUZZO	106
MOLISE	109
CAMPANIA	112
BASILICATA.....	116
PUGLIA.....	118
CALABRIA.....	121
SICILIA	125
SARDEGNA.....	142

Premessa

L’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge 133/14), ha previsto che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06), recante “Norme in materia ambientale”, in merito all’adempimento, da parte delle regioni, degli enti di governo dell’ambito (di seguito anche EGA) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore.

In base alla menzionata disposizione il Regolatore è tenuto, dunque, a predisporre la suddetta Relazione “entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno”.

In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l’Autorità, a partire dall’anno 2015, ha illustrato alle Camere, su base semestrale, lo stato di riordino dell’assetto locale del settore.

Con la presente ventidesima Relazione, l’Autorità intende fornire un quadro aggiornato, segnalando, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti, le situazioni di avvenuto superamento delle problematiche in precedenza riscontrate nonché i casi in cui permangono, pur con caratteri differenti, profili di criticità, relativamente a:

- i) la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (di seguito anche ATO);*
- ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l’effettiva operatività degli stessi;*
- iii) l’adesione degli enti locali agli enti di governo dell’ambito;*
- iv) il perfezionamento dell’iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d’ambito.*

1. INTRODUZIONE

L'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/06, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 133/14, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *“entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico present[i] alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

- a) *a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito;*
- b) *a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato;*
- c) *a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio”.*

A partire dal 2015, l'Autorità ha dato attuazione a tale previsione normativa mediante la redazione di specifiche Relazioni semestrali¹.

Il legislatore ha varato, altresì, alcune misure per il *“rafforza[mento del] processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l’obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (c.d. Water Service Divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno”*, previsto tra le Riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR). In particolare, ci si riferisce:

- alla previsione di cui all'articolo 22, comma 1-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha fissato un termine ultimo (1 luglio 2022) entro il quale l'EGA era tenuto ad esprimersi sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/06, nonché un termine (30 settembre 2022) entro il quale il richiamato ente era tenuto a provvedere ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis;
- alle disposizioni di *“rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato”* introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito: decreto-legge 115/22), con l'obiettivo di superare le perduranti situazioni inerziali con riferimento alle procedure di affidamento del servizio idrico integrato.

¹ Per una illustrazione dettagliata degli esiti della costante attività di monitoraggio svolta dall'Autorità, si rinvia alle Relazioni semestrali adottate nel corso degli anni e pubblicate sul sito www.arera.it. La prima Relazione semestrale sullo stato del riordino dell'assetto locale del settore è stata illustrata nell'ambito della presentazione al Governo e al Parlamento, il 24 giugno 2015, della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta (Vol. 1).

Si ritiene opportuno evidenziare come le disposizioni sopra richiamate abbiano trovato un opportuno completamento nell'intervento di riordino dell'organizzazione dei servizi pubblici locali rinvenibile nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (di seguito: decreto legislativo 201/22): le specifiche previsioni ivi contenute, volte tra l'altro ad incentivare la razionalizzazione degli assetti locali e le aggregazioni, possono ancora contribuire ad accrescere l'efficacia complessiva delle misure tese al consolidamento dell'assetto istituzionale locale del settore idrico.

Con la presente Relazione si provvede ad aggiornare il quadro di informazioni e di dati illustrato nel mese di luglio 2025² (avendo l'Autorità richiesto ai competenti enti di governo dell'ambito di riferire il proprio contributo principalmente ai più recenti cambiamenti eventualmente intervenuti nel riordino degli assetti locali del settore idrico), con particolare riferimento:

- alla delimitazione dell'ambito territoriale ottimale ad opera della regione, giungendo a confermare la geografia degli ATO illustrata nel Capitolo 2;
- al processo di costituzione dell'ente di governo dell'ambito e ai profili attinenti all'operatività dello stesso, come sintetizzati nel Capitolo 3;
- allo stato degli affidamenti della gestione del servizio idrico integrato sul territorio di pertinenza, di cui si dirà nel Capitolo 4, anche evidenziando l'eventuale presenza di gestori cessati *ex lege*, che attualmente eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, nonché indicando le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali, in particolare, l'ente di governo medesimo si sia espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/06;
- ai contesti gestionali (enucleati nel medesimo Capitolo 4) interessati da avvicendamenti gestionali – *in itinere* o da avviare ai sensi della normativa vigente – per i quali risulta necessario un monitoraggio rafforzato, anche alla luce degli effetti negativi (in particolare in termini di pianificazione e realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari nel pertinente territorio) che potrebbero conseguire dal protrarsi degli *iter* previsti;
- all'esercizio, in ossequio agli articoli 152, commi 2 e 3, e 172, comma 4, del decreto legislativo 152/06, nonché all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 115/22, nel territorio di propria pertinenza di poteri sostitutivi, precisando lo stato di avanzamento e la tempistica prevista per la conclusione delle eventuali procedure in corso.

In Appendice alla presente Relazione, si fornisce, poi, un quadro dettagliato (alla base delle conclusioni riportate nel Capitolo 5) delle realtà territoriali del Paese, riportando –

² Cfr. Relazione dell'Autorità, 22 luglio 2025, 348/2025/I/IDR, avente ad oggetto “Ventunesima relazione, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia ambientale”.

in singole schede analitiche sugli assetti locali delle diverse regioni italiane³ – i principali elementi all’uopo rappresentati dagli enti di governo dell’ambito, nonché un *focus* sul ruolo da questi svolto ai fini dell’adempimento, con la partecipazione dei pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione. Al riguardo, vengono messe in evidenza le eventuali criticità che ancora si riscontrano in taluni contesti in ordine alla corretta redazione e all’aggiornamento degli atti necessari all’adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato, che contribuiscono – insieme ad altri elementi – alla permanenza di differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso ai servizi idrici tra aree del Paese (c.d. *Water Service Divide*), e che rilevano anche ai fini dell’applicazione (e della connessa attività di monitoraggio) degli strumenti di supporto, in partenariato istituzionale, rivolti, in particolare, alle realtà svantaggiate del Paese (il riferimento è al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - PNISSI⁴, allo strumento del “*Next Generation EU*”, che include le citate riforme ed i finanziamenti previsti dal PNRR⁵ e quelli previsti dal pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori di Europa, denominato “*REACT-EU*”).

Nelle schede territoriali sono, altresì, rappresentati gli elementi specifici di contesto gestionale e si riportano le evidenze emerse in ordine alla scadenza degli affidamenti del servizio idrico integrato, costituendo quest’ultimo un tema di preminente interesse, anche in considerazione dell’esigenza di conseguire, nei tempi previsti, i *target* associati alle linee di finanziamento del PNRR sopra richiamate nei contesti che ne sono risultati beneficiari.

In generale - come ribadito dall’Autorità anche in sede di Parere trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (e alle altre amministrazioni concertanti) sullo schema di decreto del citato Ministero recante l’adozione di uno stralcio attuativo del PNISSI (parere 401/2025/I/IDR del 5 agosto 2025) - il corretto adempimento da parte dei soggetti attuatori degli interventi ammessi a beneficiare di risorse pubbliche, relativamente agli obblighi di riordino degli assetti del servizio idrico integrato e a quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, risulta necessario “*al fine di evitare che tali requisiti, attualmente in possesso dei destinatari delle [risorse] in parola, possano venire meno nel*

³ In considerazione delle competenze in materia di organizzazione del servizio idrico, la ricognizione non prende in considerazione gli assetti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

⁴ Cfr. legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 516 e seguenti, come da ultimo modificati e integrati dalle disposizioni recate dal decreto-legge 121/21, come convertito nella legge 156/21. L’adozione del primo stralcio del Piano nazionale - sezione «acquedotti» è avvenuta con il d.P.C.M. 1° agosto 2019. Con il d.P.C.M. 17 ottobre 2024, è stato poi adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI), predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 516 della legge 205/17, e in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale 350/22 (che definiva modalità e criteri per la redazione e aggiornamento del suddetto Piano). In data 16 settembre 2025 è stato adottato il decreto di adozione dello stralcio attuativo del citato Piano.

⁵ Con decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025 di approvazione della proposta di revisione del PNRR avanzata dal Governo, è stata prevista l’implementazione di una nuova misura di finanziamento delle infrastrutture idriche, denominata M2C4-4.5 “*Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche*”.

corso della durata dei relativi interventi oggetto di [finanziamento]”.

2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

In tema di delimitazione gli ambiti territoriali ottimali, l’articolo 147 del decreto legislativo 152/06, comma 1, attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva della loro definizione.

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni semestrali, tutte le regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO. L’attività di monitoraggio condotta nel secondo semestre del 2025 conferma la stabilità del quadro: il numero complessivo degli ATO resta invariato a 62.

Tuttavia, come precisato in più occasioni, le scelte di delimitazione territoriale operate a livello regionale risultano eterogenee. Nonostante ciò, è possibile individuare alcuni elementi che consentono di tracciare un quadro d’insieme utile alla comprensione degli assetti locali del servizio nel Paese:

- il modello regionale, da tempo prevalente nell’organizzazione territoriale del servizio idrico, sebbene con livelli di operatività differenziati tra le diverse realtà, è adottato nelle ben note 12 Regioni che hanno optato per un ATO unico (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta);
- le restanti Regioni hanno confermato una preferenza per il mantenimento di una pluralità di ATO all’interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e comunque, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia).

Il comma 2 del citato articolo 147, come modificato dal decreto-legge 133/14, specifica poi che *“le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici”*. Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede, inoltre, che *“qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...). L’esito del monitoraggio condotto dall’Autorità suggerisce che larga parte del potenziale di razionalizzazione e di efficientamento sotteso ai parametri della norma citata sia ancora da cogliere.*

In particolare, se, per un verso, è stata utilizzata la possibilità di derogare al principio di unicità della gestione per gli ATO di dimensione regionale – come risulta dai casi dettagliati in Appendice, dove sono indicati quelli ripartiti in sub-ambiti ai fini dell’affidamento della gestione per *“conseguire una maggiore efficienza gestionale ed*

una migliore qualità del servizio all'utenza” – non appaiono, per altro verso, proficuamente impiegati i parametri per procedere ad una nuova delimitazione improntata all’adeguatezza delle dimensioni gestionali, come è attestato dal permanere di ATO di dimensione ridotta, come nel caso dell’ATO Centro-Ovest 2 (Savona) di 44.136 abitanti.

Peraltro, si confermano profili di potenziale criticità nella normativa regionale, in particolare nei casi in cui la legislazione sembra ammettere la definizione di ambiti territoriali di dimensioni estremamente ridotte, anche inferiori al livello provinciale⁶. Ci si riferisce in particolare alle previsioni – in riferimento alle quali si rinvia alla diffusa illustrazione operata nelle precedenti relazioni semestrali – di cui alla legge regionale della Campania 9 marzo 2022, n. 2 ed alla legge regionale della Lombardia 14 novembre 2023, n. 4.

Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire il favore del legislatore per una delimitazione degli ATO su area vasta, da ultimo evidenziato nella previsione di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo 201/22 (di riordino della materia dei servizi pubblici locali), in base al quale le regioni sono chiamate a “*incentiva[re], con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l’attuale assetto e orientandone l’organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l’efficienza del servizio*”.

Peraltro, in applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 5, è stato adottato il decreto 28 aprile 2023 del Ministero dell’Economia e Finanze - di concerto con Ministero dell’Interno ed il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie - che dispone misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali, nei termini recati dalla disposizione da ultimo richiamata. Nelle premesse del decreto ministeriale in parola si evidenzia come “*nell’ambito delle c.d. «condizionalità» previste dall’Allegato alla [Decisione di Esecuzione del Consiglio UE] dell’8 luglio 2021, si prevede che, nel riformare i servizi pubblici locali, «le norme e i meccanismi di aggregazione incentivano le unioni tra Comuni volte a ridurre il numero di enti e di amministrazioni aggiudicatrici, collegandoli ad ambiti territoriali ottimali e a bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di almeno 350.000 abitanti»*”.

⁶ Per un’analisi dettagliata, si rimanda alle schede territoriali in Appendice.

3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La costituzione e la piena operatività degli enti di governo dell'ambito rappresenta il presupposto necessario per una ordinata organizzazione del servizio idrico integrato, nonché per l'adozione (e l'aggiornamento) delle necessarie scelte di programmazione. Al riguardo, l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 152/06, come modificato dal decreto-legge 133/14, dispone che *“Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”*, ossia, *“il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”*.

Come si evince dalla **Tav. 1**, la quasi totalità delle regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti di governo dell'ambito, come previsto dal citato decreto legislativo 152/06, divenuti anche – con le eccezioni precise nel seguito – pienamente operativi.

Si ritiene opportuno richiamare, in virtù degli sviluppi realizzatisi nel corso dell'ultimo semestre la situazione della Calabria (la cui positiva evoluzione si affianca a quella - illustrata nelle precedenti relazioni - riscontrata per il Molise e la Valle d'Aosta, dopo i ritardi protrattisi negli anni). A tale riguardo, pur rimandando per i dettagli alla scheda territoriale in Appendice, si evidenzia che risulta superata la fase commissariale dell'ente di governo (l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ARRICAL), mediante la nomina del Direttore Generale con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29 ottobre 2025.

Per quanto riguarda la Regione Campania, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge regionale 9 marzo 2022, n. 2, e della successiva deliberazione di Giunta regionale n. 434 del 3 agosto 2022, pur permanendo criticità in ordine a talune procedure di affidamento nel pertinente territorio – che hanno portato all'attivazione da parte della Presidenza della Giunta regionale campana dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 115/22⁷ – l'ente di governo dell'ambito ha svolto, anche nell'ultimo semestre, un ruolo attivo ai fini dell'adempimento agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità ulteriori determinazioni tariffarie di competenza.

⁷ Cfr. quanto dettagliato nel Capitolo 4 e in Appendice, con riferimento ai singoli ambiti distrettuali interessati.

**TAV. 1 – Costituzione degli enti di governo dell’ambito e piena operatività degli stessi
– situazioni di conformità alla normativa vigente**

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell’ambito	Numero di ATO
Valle d’Aosta	L.R. n. 7/2022 L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	<i>Bacino imbrifero montano – BIM</i>	1
Piemonte	L.R. n. 7/2012	<i>Conferenze d’ambito</i>	6
Liguria	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	<i>Province e Città Metropolitana di Genova</i>	5
Lombardia	L.R. n. 4/2023 L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	<i>Province e Città Metropolitana di Milano</i>	12
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	<i>Consigli di bacino</i>	8
Friuli-Venezia Giulia	L.R. n. 1/2019 L.R. n. 19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	<i>Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR</i>	1
Emilia-Romagna	L.R. 14/2021 L.R. n. 23/2011	<i>Agenzia Territoriale dell’Emilia- Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR</i>	1
Toscana	L.R. n. 69/2011	<i>Autorità Idrlica Toscana – AIT</i>	1
Umbria	L.R. n. 11/2013 D.P.G.R. n. 121/2015	<i>Autorità Umbra Rifiuti e Idrlico – AURI</i>	1
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	<i>Assemblee di ambito</i>	5
Abruzzo	L.R. n. 24/2022 L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	<i>Ente Regionale per il Servizio Idrlico Integrato – ERSI</i>	1
Molise	L.R. n. 4/2017	<i>Ente di Governo dell’Ambito del Molise per il Servizio Idrlico Integrato – EGAM</i>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Campania	L.R. 15/2015 L.R. 2/2022	<i>Ente Idrico Campano - EIC</i>	1
Basilicata	L.R. n. 1/2016	<i>Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata – EGRIB</i>	1
Puglia	LR n. 9/2011	<i>Autorità Idrica Pugliese – AIP</i>	1
Calabria	L.R. 32/2022 L.R. 20/2022	<i>Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRICAL</i>	1
Sardegna	L.R. n. 25/2017 L.R. n. 4/2015	<i>Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna – EGAS</i>	1

Gli approfondimenti condotti in merito alla costituzione e all’effettiva operatività degli enti di governo d’ambito, nei contesti precedentemente individuati come potenzialmente critici, hanno permesso di identificare — come riportato nella **Tav. 2** — le Regioni in cui tali criticità permangono, nonostante taluni segnali positivi già emersi negli scorsi mesi e rappresentati nelle Relazioni adottate negli ultimi semestri.

A distanza di ormai dieci anni dall’approvazione della relativa disciplina regionale, dal riscontro della Regione Siciliana si evince la piena operatività di gran parte delle Assemblee Territoriali Idriche istituite con legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, anche a seguito del diffuso esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione secondo la normativa vigente, come evidenziato nel dettaglio delle schede in Appendice. Tuttavia, i progressi rappresentati, anche alla luce delle criticità tecnico-impiantistiche che il territorio evidenzia nell’attuale, e perdurante, siccità, non appaiono sufficienti a fornire un livello istituzionale di base necessario all’avvio di programmi di miglioramento infrastrutturale di lungo termine.

Con riferimento, invece, alla Regione Lazio è necessario ribadire che i profili di criticità sono relativi al perdurare di un assetto organizzativo del servizio idrico integrato che, in ragione della delibera di Giunta regionale n. 218/2018, risulta ancora configurarsi nei termini allora definiti dalla legge regionale n. 6/1996, approvata circa 18 anni prima delle riforme che hanno introdotto, oltre agli obblighi di monitoraggio da cui scaturisce la presente relazione, anche quelli di costituzione degli enti di governo dell’ambito. Tuttavia, come evidenziato già nella precedente relazione, si registra sia la prosecuzione dell’*iter* di un recente progetto di legge in Consiglio regionale che prevede l’istituzione dell’*“Autorità Idrica del Lazio”* sia la prosecuzione, da parte delle strutture della Giunta regionale, dell’attività di valutazione finalizzata all’elaborazione di una proposta normativa che riorganizzi e razionalizzi la *governance* del servizio idrico integrato a livello regionale, al in coerenza con il quadro normativo nazionale.

L’Autorità proseguirà nel costante monitoraggio delle situazioni territoriali e, qualora emergano ulteriori elementi di criticità o di inerzia, in particolare rispetto alla piena operatività e attuazione del servizio idrico integrato, ne informerà i soggetti competenti in ossequio alla normativa vigente, anche ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

TAV. 2 – Costituzione e operatività degli enti di governo dell’ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell’ambito	Numero di ATO
Lazio	L.R n. 6/1996 L.R. n. 9/2017 D.G.R. n. 218/2018	<i>Conferenze dei sindaci e dei presidenti delle province</i>	5
Sicilia	L.R. n. 19/2015 D.A. n. 75/2016	<i>Assemblee Territoriali Idriche – ATI</i>	9

Con riferimento alla partecipazione degli Enti Locali agli enti di governo dell’ambito, l’articolo 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 152/06 sancisce che “*gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4*”.

Sulla base delle informazioni fornite dai soggetti competenti, si conferma il consolidamento dei processi di piena e definitiva adesione degli enti locali ai rispettivi enti di governo d’ambito.

4. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Con riferimento al “[...] rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, [...] a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del

servizio idrico integrato“, a partire dalla diciannovesima relazione semestrale (e alla luce delle relazioni che l’hanno preceduta), l’Autorità ha ritenuto utile articolare il menzionato parametro di monitoraggio tenendo conto delle seguenti casistiche: mancato affidamento sia del servizio idrico integrato, sia al gestore unico di ambito; individuazione di gestori salvaguardati del servizio idrico integrato, ma non del gestore unico; individuazione di gestioni autonome e persistenza di quelle che, pur non avendone conseguito la qualificazione, proseguono nelle attività; affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitoriamente, restano attivi sul territorio; affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, che risulta in proroga tecnica.

Il contesto che appare quale destinatario naturale della norma in oggetto è quello riconducibile al primo caso; nel secondo, si può immaginare comunque una esigenza di aggregazione da soddisfare, pur in un arco di tempo congruo e a fronte di programmi di investimenti già avviati nei piani economico-finanziari degli operatori salvaguardati; nel terzo caso, nel prevedere una deroga a regime all’unicità della gestione, si deve anche dare atto di come, strumentalmente, tale prerogativa si sia tradotta, in taluni contesti, in un incremento della conflittualità alla base dei processi di aggregazione; il quarto caso riguarda quelle situazioni in cui il processo di aggregazione sembra richiedere una tempistica non trascurabile, tale da comportare il mantenimento in esercizio in via transitoria di parte delle gestioni preesistenti; il quinto richiede un’attività di monitoraggio rafforzata, alla luce delle criticità che potrebbero conseguire dal protrarsi degli *iter* per addivenire a nuovi affidamenti.

Il monitoraggio che si conclude con la presente relazione suggerisce di considerare anche per il semestre oggetto di ricognizione tutte e cinque le casistiche riportate come potenzialmente critiche.

Mancato affidamento sia della gestione del servizio idrico integrato, sia al gestore unico di ambito.

Il decreto-legge 133/14, intervenendo sull’articolo 172 del decreto legislativo 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, al comma 1, che *“gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”*.

Inoltre, come anticipato in premessa, nel mese di agosto 2022 è entrato in vigore il decreto-legge 115/22, che, all’articolo 14, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di rafforzamento della *governance* del sistema idrico integrato (con semplificazioni nelle procedure di affidamento, a garanzia delle tempistiche e della qualità dei programmi), prevedendo, tra l’altro, che:

- “gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adott[ino] gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia entro l'8 novembre 2022]” (comma 1);
- “qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercit[i], dandone comunicazione al Ministro [dell'ambiente e della sicurezza energetica] e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni [ossia entro il 7 gennaio 2023]” (comma 2);
- “per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro [dell'ambiente e della sicurezza energetica] da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 3)⁸;
- “qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro [dell'ambiente e della sicurezza energetica] di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile” (comma 4);
- “in caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al termine di affidamento iniziale” (comma 6).

⁸ Con decreto ministeriale 6 ottobre 2022, n. 384, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha individuato, “in relazione alle esperienze maturate in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, (...) in INVITALIA S.p.A., società a partecipazione interamente pubblica, il soggetto societario in grado di adempiere ai compiti ad esso assegnati dall'articolo 14, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142”.

Sulla base di quanto previsto in materia di poteri sostitutivi dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge 115/22 (nei casi di mancato affidamento del servizio da parte dell'ente di governo dell'ambito), in data 5 gennaio 2023 e 16 gennaio 2023 (comunque a ridosso, se non oltre, il termine previsto dal comma 2 del medesimo decreto-legge 115/22 per addivenire all'affidamento del servizio), hanno rispettivamente comunicato l'attivazione dei poteri sostitutivi il Presidente della Regione Campania (con particolare riferimento agli ulteriori Ambiti “Napoli Nord” e “Sannita”) e il Presidente della Regione Siciliana (relativamente agli ATO di Trapani, Messina e Siracusa).

Rispetto ai semestri precedenti, in due dei richiamati contesti si sono registrati i seguenti sviluppi:

- nell'ATO di Siracusa con deliberazione del Commissario n. 2 del 6 settembre 2024 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore del RTI ACEA Molise s.r.l. e Cogen s.p.a. (per una durata di 30 anni) della gara per la selezione del socio privato operativo della costituenda società (Aretusacque S.p.A.) alla quale risulta affidata la concessione del servizio idrico integrato. Nel corso del 2025 si è proceduto, con deliberazione del Commissario n. 1 del 27 gennaio 2025, a dichiarare efficace la citata aggiudicazione e, in data 28 luglio 2025, a costituire formalmente la società Aretusacque S.p.A.;
- con riferimento all'ATO di Trapani, il Consiglio dei ministri *“ha deliberato in data 23 dicembre 2024, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142, relativamente all'affidamento in via transitoria della gestione del servizio idrico integrato (SII) nell'ambito territoriale ottimale di Trapani (ATO 7 della Regione Siciliana) a INVITALIA, quale soggetto pubblico qualificato individuato dal MASE”*. Da ultimo, con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23 dicembre 2025, è stato revocato l'incarico conferito al Commissario *ad acta* presso l'ATI Trapani, in quanto *“a seguito dell'intervento dei poteri sostitutivi statali e del conseguente affidamento del servizio a livello nazionale, sono venute meno le condizioni di inerzia che avevano giustificato il commissariamento regionale ex art. 14 del D.L. 115/2022. L'Ente è pertanto tornato alla piena gestione ordinaria dei propri Organi, in stretta collaborazione con il nuovo soggetto gestore individuato dallo Stato”*.

Nei restanti contesti precedentemente richiamati, risultano ancora in corso le procedure sostitutive avviate, nonostante siano ampiamente decorsi i termini previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 115/2022. Per un'analisi dettagliata dello stato di avanzamento delle attività svolte nel secondo semestre del 2025 in attuazione delle suddette disposizioni e sul prospettato *timing* di conclusione, si rimanda alle schede territoriali in Appendice.

Alla luce di quanto sopra, i casi di mancato affidamento del servizio ai sensi del decreto legislativo 152/2006 risultano essere quelli riportati nella **Tav. 3**. Tali contesti, come approfondito nelle schede in Appendice, sono caratterizzati anche dalla presenza di una

pluralità di soggetti gestori, prevalentemente costituiti da piccole gestioni comunali in economia.

TAV. 3 – Casi di mancato affidamento del SII in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 152/06

Regione	ATO
Campania	Ambito distrettuale Napoli Nord
	Ambito distrettuale Sannita
Sicilia	ATO 3 Messina
	ATO 7 Trapani ⁹

Individuazione di gestori salvaguardati del servizio idrico integrato, ma non del gestore unico

Un fenomeno che sta acquisendo una progressiva rilevanza riguarda gli ATO in cui gli affidamenti originariamente attribuiti a soggetti che non integravano i criteri dell'unicità, ma possedevano quelli della capacità gestionale, realizzativa, nonché quello di promuovere i previsti miglioramenti di qualità del servizio, stanno giungendo a scadenza (o sono scaduti da poco). Ferme restando le deroghe espressamente previste per legge, che ad avviso dell'Autorità non appaiono tali da poter essere riferibili alla maggior parte degli operatori esistenti, la perdurante inerzia nell'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato a un soggetto unico rischia di pregiudicare la capacità di questi territori di proseguire, ed eventualmente rafforzare, il *trend* di crescita degli investimenti e di miglioramento delle *performance*.

Nella successiva **Tav. 4** sono enucleati, con riferimento agli affidamenti con scadenze originarie di imminente perfezionamento, i casi in cui i pertinenti enti di governo hanno proceduto all'individuazione di gestori salvaguardati senza, tuttavia, procedere all'individuazione del gestore unico d'ambito. In taluni casi gli stessi enti di governo hanno disposto l'estensione degli affidamenti in essere con decisioni che si pongono in potenziale contrasto con l'articolo 172, comma 3, del citato decreto legislativo 152/06, ai sensi del quale *“al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito (...) dispone l'affidamento al gestore unico di ambito (...) alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle [che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege], il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato*

⁹ Come illustrato più dettagliatamente nella corrispondente scheda territoriale in Appendice, risultano essere stati esercitati i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142, relativamente all'affidamento in via transitoria della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO 7 Trapani a INVITALIA, quale soggetto pubblico qualificato individuato dal MASE.

cessato *ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (...)*”. Tale norma stabilisce un limite preciso alla proroga degli affidamenti in essere, con l’obiettivo di garantire l’unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale. In alcuni dei contesti richiamati, l’Autorità ha già trasmesso segnalazioni alle Regioni competenti — in particolare Piemonte e Veneto — per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza¹⁰.

TAV. 4 – Casi di individuazione di gestori salvaguardati del servizio idrico integrato, ma non del gestore unico – potenziale criticità

Regione	ATO	Gestori
Piemonte	ATO 1- Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	Acqua Novara VCO S.p.A., gestore salvaguardato, con iniziale scadenza dell’affidamento al 31 dicembre 2026, termine successivamente esteso - in apparente contrasto con la normativa vigente - al 31 dicembre 2036.

¹⁰ Con riferimento alle situazioni dell’Emilia-Romagna e dell’Abruzzo si segnala la valenza operata da specifiche disposizioni – introdotte rispettivamente dalla Legge Regionale 21 ottobre 2021, n. 14 e dalla Legge Regionale 22 agosto 2022, n. 24 – che prevedono per gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione e la cui scadenza fosse stata antecedente alla data del 31 dicembre 2027, l’allineamento della predetta scadenza a tale data “*al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*”.

Regione	ATO	Gestori
Lombardia	ATO Mantova	<p>Dei tre soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente (AqA S.r.l., Sicam S.r.l e Aimag S.p.A.), l’Ufficio d’Ambito della provincia di Mantova, con delibera C.d.A. n. 15 del 18 giugno 2024 e successiva delibera Conferenza dei Comuni n. 4 del 1 luglio 2024, ha disposto, con riferimento a Sicam S.r.l. (con scadenza originaria dell’affidamento al 18 novembre 2025) che la durata dell’affidamento sia ridefinita al 30 giugno 2026 per <i>“allineamento con tale data ultima di scadenza dell’attuazione PNRR”</i>.</p> <p>L’Ufficio d’Ambito della provincia di Mantova ha inoltre comunicato <i>“l’avvio formale della procedura di subentro nel territorio gestito da Aimag S.p.A., la cui scadenza della concessione è prevista per il 28/11/2025”</i>.</p> <p>Dagli elementi da ultimo rappresentati risulta che <i>“le società Sicam S.r.l. e Tea s.p.a. hanno trasmesso all’EGA il “termsheet” recante “Operazione di aggregazione societaria tra Tea S.p.A e Sicam S.r.l.” con il quale i gestori hanno individuato “i principali termini e condizioni da riprodurre nei documenti contrattuali aventi ad oggetto l’operazione di aggregazione societaria tra Tea S.p.A. S.B., socio unico di AQA S.r.l. S.B. e SICAM S.r.l., impegnandosi a negoziare in buona fede entro il 31.01.2026, i contenuti di accordo quadro”</i></p>
Veneto	ATO Bacchiglione	Con riferimento ad Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A., gestori salvaguardati con iniziale scadenza al 31 dicembre 2026, il Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione ha disposto - in apparente contrasto con la normativa vigente - l’estensione dei relativi affidamenti sino al 31 dicembre 2036.
Marche	ATO 3 Marche Centro - Macerata	A.S.S.M. S.p.A. Tolentino, Azienda San Severino Marche S.p.A. (A.S.S.E.M. S.p.A.), ATAC Civitanova S.p.A., APM Pluriservizi Macerata S.p.A. e Valli Varanensi S.r.l. (operatori cui la gestione del servizio è stata affidata fino al 31 dicembre 2025), nonché ASTEA S.p.A. e Acquambiente Marche S.r.l. (con affidamento in scadenza al 30 giugno 2025).

Regione	ATO	Gestori
Sicilia	ATO Messina	AMAM S.p.A., gestore salvaguardato, con affidamento originariamente in scadenza al 31 dicembre 2024 e prorogato - con delibera ATI Messina n.9 del 19 dicembre 2024 – al 31 marzo 2026 e “ <i>comunque non eccedente la data di subentro del gestore unico così come indicato nel piano d’ambito</i> ”.

Sembra, inoltre, opportuno rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 147 del decreto legislativo 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d’ambito, disponendo che, “*qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane*”. Peraltra, come sopra anticipato, la legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152) ha introdotto il comma 2-ter dell’articolo 147 del decreto legislativo 152/06, il quale prevede: “*Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis*”.

Individuazione di gestioni autonome e persistenza di quelle che, pur non avendone conseguito la qualificazione, proseguono nelle attività

Con riferimento a tale fattispecie vengono in rilievo le disposizioni del comma 2-bis dell’art. 147 del decreto legislativo 152/06, che prevede quanto segue:

“sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti”.

Dagli elementi trasmessi nel corso del monitoraggio finora compiuto emerge quanto segue:

- in modo particolare in Piemonte si rileva una diffusa presenza di soggetti gestori che operano in base a quanto previsto dall'art. 147, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 152/06;
- in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna si riscontra la presenza di gestori che operano ai sensi della lett. b) dell'art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 152/06, anche alla luce delle più recenti valutazioni effettuate dagli enti di governo dell'ambito in merito alla sussistenza dei requisiti per la salvaguardia, come previsto dal comma 2-ter del medesimo articolo;
- si riscontra la presenza di soggetti (il cui numero è comunque in costante e progressiva riduzione) che, anche negli ATO con affidamenti assentiti, risultano gestire il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente (con una rilevanza del fenomeno più significativa in alcuni ATO della Lombardia, Lazio, Liguria, Piemonte e Sicilia nonché negli ATO regionali, seppure per profili oramai residuali, di Abruzzo, Puglia e Sardegna). Tale situazione sussiste nonostante le sopra menzionate specifiche previsioni (cui erano collegate stringenti tempistiche) di cui all'articolo 22, comma 1-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riguardando soggetti che, alla data del 1° luglio 2022, non sono stati interessati da provvedimenti di salvaguardia per la ricorrenza dei requisiti di cui al precedente *alinea* e che, sulla base di quanto previsto dal comma 2-ter, del richiamato articolo 147 del decreto legislativo 152/06, avrebbero dovuto essere affidati al gestore unico entro il 30 settembre 2022. Dalle informazioni fornite dai soggetti territorialmente competenti — come dettagliato nelle schede territoriali in Appendice — emerge che, in alcuni casi, sono ancora in corso le istruttorie volte alla verifica dei requisiti per la salvaguardia, *de facto* derogando alle disposizioni normative richiamate. In altri casi, pur essendo le istruttorie concluse, l'esito è stato impugnato dai soggetti esclusi dal riconoscimento della salvaguardia, con conseguente rinvio della decisione al giudice amministrativo, che in taluni procedimenti non si è ancora pronunciato.

Inoltre, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti ai fini della stesura della presente Relazione si è confermata nel secondo semestre 2025, la presenza di comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale in special modo in Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia e Puglia.

L'Autorità si riserva di approfondire le specifiche circostanze che hanno contribuito al permanere delle gestioni in economia – per una o più fasi della filiera idrica – in capo ad enti locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio (da cui sono spesso derivate anche difficoltà da parte dei rispettivi fornitori all'ingrosso nel recupero dei relativi crediti, nonostante gli obblighi di copertura dei costi del servizio di acquedotto che la

normativa vigente prevede per i citati enti locali).

Affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitoriamente, restano attivi sul territorio

L'affidamento al gestore unico avviene, talvolta, in situazioni in cui la nuova entità risulta aver la necessità di un arco di tempo congruo per poter procedere all'accorpamento dei gestori preesistenti. In tali circostanze, l'esigenza di monitoraggio appare dovuta al voler favorire il rispetto delle tempistiche necessarie affinché siano chiaramente attribuibili alla nuova struttura gestionale gli obblighi di rispetto della regolazione e di miglioramento delle performance. La presenza transitoria di altre gestioni può rappresentare, a condizione che si tratti di un arco di tempo minimo nel corso del quale si attivano tutte le misure necessarie, un fattore utile al mantenimento dei livelli prestazionali esistenti, nonché una garanzia della continuità dell'erogazione dei servizi all'utenza (**Tav.5**).

TAV. 5 – Casi di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitoriamente, restano attivi sul territorio – potenziale criticità

Regione	ATO	Gestori
Piemonte	ATO 2 - Biellese, Vercellese, Casalese	<p>Il soggetto territorialmente competente segnala che</p> <ul style="list-style-type: none"> - “con Deliberazione EGATO2 n. 1057 del 1° Settembre 2025 con oggetto:” Relazione ex art. 17, comma 2, D. Lgs. 201/2022. Esame e deliberazione.” si è approvata la Relazione stessa con conseguente affidamento in house a BCV S.p.A.”; - “con Deliberazione EGATO2 n. 1062 del 31/10/2025 è stato approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 e il Gestore B.C.V. Acque Spa, che è in fase di sottoscrizione. Fino alla data di sottoscrizione del contratto, che alla data attuale non è ancora avvenuto per mancanza della figura del Direttore dell’Ente scrivente, continueranno quindi ad operare le precedenti gestioni”, ossia ASM Vercelli S.p.A., CORDAR Biella Servizi S.p.A., CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., S.I.I. S.p.A., AM+ S.p.A.; - “ASM Vercelli svolgerà il servizio in proroga tecnica fino al pagamento [previsto per febbraio 2027] del (...) valore di rimborso da parte di BCV”.

Regione	ATO	Gestori
Lombardia	ATO Brescia	L’Ufficio d’Ambito ha precisato che <i>“relativamente alle gestioni di A2A Ciclo Idrico cessate alla data del 31 dicembre 2024, che stanno proseguendo pur in assenza di proroga espressa della salvaguardia, sono stati raccolti ed esaminati i dati patrimoniali e gestionali necessari per valutare gli effetti economici e finanziari del subentro gestionale da parte di Acque Bresciane nel corso del biennio 2026-2027”</i> .
Sicilia	ATO Catania	Con riferimento ai gestori salvaguardati (tutti con scadenza fissata al 31 dicembre 2023), si segnala che ATI Catania ha adottato la deliberazione n. 2 del 12 aprile 2024, avente ad oggetto l’approvazione del rinnovo temporaneo in via transitoria delle <i>“Convenzioni per la regolazione dei servizi idrici nell’ATO Catania nel periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti”</i> da sottoscrivere tra l’EGA e le gestioni esistenti <i>“nelle more del subentro del Gestore Unico SIE, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di fornitura del servizio idrico oltre la scadenza del 31.12.2023 delle precedenti convenzioni e la prosecuzione delle attività per la realizzazione degli interventi finanziati con il React Eu ed il PNRR”</i> , contenente l’impegno specifico da parte del gestore uscente al trasferimento degli impianti al gestore unico secondo il cronoprogramma <i>“che sarà concordato fra l’ATI ed il gestore unico”</i> . Dagli elementi trasmessi da ATI Catania risultano ad oggi informazioni circa la compiuta ed effettiva sottoscrizione delle singole convenzioni aggiornate di affidamento (espressamente richiesta dall’EGA nella deliberazione n. 2 del 12 aprile 2024 ai fini della validità del rinnovo temporaneo) tra la medesima ATI di Catania ed i <i>“gestori Acoset, Sidra, Acque di Casalotto e Sogea”</i> e, nel corso del primo semestre 2025, i <i>“gestori AMA S.p.A., Sogip Srl, Acquedotti UCC S.p.A. e Acque Aurora S.r.l.”</i>

Infine, appare opportuno evidenziare la situazione relativa all’ATO4 Cuneese, pur rinviando per i recenti elementi di dettaglio alla scheda territoriale in Appendice. In particolare, dagli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente, risulta che *“nel giugno 2025 sono entrate ufficialmente a far parte della consoritile pubblica Cogesi Scrl [gestore unico d’ambito] anche Alpi Acque S.p.A. ed Alse S.p.A.”*. Con riferimento, invece, ad Egea Acque S.p.A., *“la consoritile COGESI ha formalmente adempiuto entro il*

30 novembre 2025 ai disposti delle Deliberazioni della Conferenza d'ATO4 n.7 del 21 maggio 2025 e n.8 del 16 luglio 2025 [...] in materia di pagamento del Valore residuo [ossia all'obbligo di reperire le risorse necessarie al perfezionamento del subentro]; di ciò ha preso atto la Conferenza di EGATO4 con Deliberazione n.15 del 15-12-2025".

Affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico in proroga tecnica

Dall'analisi degli assetti gestionali, riportati nelle schede analitiche in Appendice, emerge il seguente quadro d'insieme:

- la presenza di un gestore unico d'ambito in sei ATO regionali (ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna, ATO Molise e, da ultimo, ATO Valle d'Aosta e ATO Calabria) e in tutti gli ATO del Lazio, della Liguria e della Lombardia (ad eccezione dell'ATO Città metropolitana di Milano – in quanto risultante dall'accorpamento di due ATO preesistenti – e dell'ATO di Mantova);
- la presenza di gestori unici di sub-ambito in taluni ATO regionali (come nel caso della Toscana o, limitatamente ad alcuni sub-ambiti, dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo)¹¹.

Come evidenziato in premessa, diversi contesti gestionali risultano interessati da avvicendamenti gestionali – in corso o di imminente avvio secondo la normativa vigente – per i quali si rende necessario un monitoraggio rafforzato. Ciò si impone anche alla luce degli effetti negativi derivanti dal protrarsi delle relative procedure, in particolare sul piano della pianificazione e realizzazione degli investimenti infrastrutturali nei territori coinvolti. Nella successiva **Tav. 6** sono riportati gli affidamenti a gestori d'ambito in proroga tecnica, per i quali risulta urgente portare a conclusione le procedure di subentro, anche alla luce delle tempistiche di cui alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/DIR, recante la Convenzione tipo.

Rispetto alla situazione rappresentata nelle precedenti relazioni (cui si rinvia) con riferimento all'ATO Unico della Puglia, si segnala la recente adozione della delibera del Consiglio direttivo 30 giugno 2025, n. 52 con cui è stato disposto *"l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell'“in house providing” alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026"*.

Con riferimento, invece, all'ATO Unico della Sardegna, si ritiene oramai doveroso reiterare la segnalazione - in considerazione sia della rilevanza territoriale

¹¹ Con riferimento specifico all'ATO Friuli Venezia Giulia si segnala l'adozione della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 recante *"Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*, con cui *"al fine di rendere maggiormente sostenibili le gestioni del servizio idrico integrato (...) superandone la frammentazione attraverso la razionalizzazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche nelle società in house affidatarie dei servizi, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (...), e in attuazione dei principi di unicità e di adeguatezza della gestione"* sono autorizzati e incentivati i processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale.

dell'affidamento sia dell'entità dell'operatore in esame - dell'urgente priorità di definizione di un assetto gestionale duraturo. Tale priorità è stata colta dal Legislatore con riferimento esclusivo all'organizzazione territoriale del servizio in Puglia con il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, non essendo state oggetto di previsione normativa ulteriori e similari fattispecie di affidamenti di gestori d'ambito in scadenza entro il 31 dicembre 2025 come quelle rappresentate nella **Tav. 6**.

Peraltro, vale la pena evidenziare che, pur non trattandosi di affidamento a breve scadenza, il legislatore ha recentemente previsto, con l'art. 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che *“al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera [...] la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni”*.

TAV. 6 – Affidamenti di gestori d’ambito in proroga tecnica.

Regione	ATO	Gestori
Toscana	ATO 3 Medio Valdarno	<p>Publiacqua s.p.a. il cui affidamento scadeva il 31 dicembre 2024 ed in relazione al quale l’Autorità Idrica Toscana, in considerazione del fatto che “<i>i tempi per lo svolgimento della procedura di subentro non rendono oggettivamente possibile che entro la data della scadenza dell’attuale affidamento del servizio idrico integrato (31/12/2024) si giunga alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del nuovo gestore e al conseguente nuovo affidamento del servizio</i>”, ha precisato che “<i>è stata, altresì, disposta una proroga tecnica del corrente affidamento alla società Publiacqua s.p.a. alle medesime condizioni di quello attualmente svolto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del nuovo gestore secondo i dettami dell’art. 17 del d.lgs. n. 175/2016 e al conseguente nuovo affidamento del servizio stesso, e comunque non oltre il 31/12/2025</i>”. Da ultimo, si segnala che AIT con deliberazione n. 8 del 9 dicembre 2025 ha disposto la proroga tecnica del corrente affidamento alla società Publiacqua s.p.a. “<i>alle medesime condizioni di quello attualmente svolto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento[...] e comunque non oltre il 31.12.2026 anche allo scopo di terminare gli importanti investimenti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR, la cui scadenza ricade nel corso dell’anno 2026</i>”</p>
Sardegna ¹²	ATO Sardegna	Abbanoa S.p.A., gestore unico d’ambito, con affidamento scaduto al 31 dicembre 2025.

¹² Si evidenzia la presenza nell’ATO unico regionale della Sardegna di Domus Acqua S.r.l., gestore salvaguardato con originaria scadenza di affidamento al 23 giugno 2024, in relazione al quale l’EGAS ha segnalato la proposizione di un’istanza di proroga della concessione ed ha precisato che “*il procedimento istruttorio in merito all’estensione della concessione [...] ha condotto EGAS ad accertare l’esistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente e approvare l’estensione dell’affidamento fino al termine del 31 dicembre 2030*”.

Infine, si ritiene utile evidenziare il contesto peculiare dell'ATO 6 Alessandrino sulla base degli atti da ultimo adottati, pur rinviando per i recenti elementi di dettaglio alla scheda territoriale in Appendice. Con delibera 30 dicembre 2024, n. 42, l'ente di governo ha individuato uno specifico percorso per il superamento della frammentazione gestionale esistente secondo un cronoprogramma - illustrato dettagliatamente nella scheda in Appendice - che individua nella data del 30 giugno 2026 il termine per il *“trasferimento a favore del nuovo gestore individuato per l'affidamento definitivo”*. Da ultimo si segnala l'adozione della delibera 26 giugno 2025 della Conferenza dell'Egato6, con cui si approva *“con immediata esecutività l'affidamento ad AMAG Reti Idriche spa (futura Società Gestione Riunite Idrico S.p.A.) quale Gestore Unico d'Ambito”*. In particolare, la citata delibera prevede di affidare la gestione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. 6 Alessandrino all'odierna Amag Reti Idriche S.p.A. (futura Società Gestione Riunite Idrico S.p.A.), in qualità di Gestore Unico, almeno sino al 31 marzo 2026 e comunque sino all'affidamento definitivo previsto nella menzionata delibera n. 42 del 2024. Gli elementi rappresentati evidenziano come il caso *de quo* non risulti più ascrivibile alla casistica dell'individuazione di gestori salvaguardati del servizio ma non del gestore unico, ma integra, seppur non pienamente, gli estremi delle due categorie relative rispettivamente all'affidamento del servizio al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitoriamente, restano attivi sul territorio nonché agli affidamenti del servizio al gestore unico, la cui scadenza è prevista a breve.

5. CONCLUSIONI

Il Legislatore del 2014 era mosso dalla volontà di introdurre un assetto stabile di monitoraggio volto a verificare il rispetto degli adempimenti gravanti su tre distinti livelli istituzionali territoriali/locali:

- in capo alle regioni, per la costituzione degli enti di governo di ambito, sulla base di criteri di delimitazione che prevedevano una dimensione minima, comunque non inferiore a quella provinciale;
- in capo agli Enti di governo dell'ambito, relativamente al perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato;
- in capo Enti Locali, con riferimento alla partecipazione agli Enti di governo e riguardo alla necessità di favorire il trasferimento dell'uso delle infrastrutture al gestore di ambito a canoni di concessione nulli.

Tutti gli adempimenti menzionati avevano la finalità principale di individuare un assetto istituzionale locale – costituito da un Ente di governo di ambito dotato delle necessarie competenze e professionalità, contrapposto a un gestore unico di ambito del servizio idrico integrato, a sua volta in grado di proporre e di realizzare programmi di intervento di ampio respiro – capace di promuovere la necessaria capacità di investimento e, dunque, di miglioramento della qualità delle prestazioni erogate all'utenza.

Gli elementi sinteticamente esposti nelle sezioni che precedono - che del resto non

sorprendono alla luce delle ventuno relazioni già prodotte - delineano un quadro generale in cui il consolidamento degli assetti locali procede con notevole lentezza e, talvolta, non senza alcuni ripensamenti.

In linea generale, considerando l'intero arco temporale coperto dai monitoraggi condotti dall'Autorità, tutti e tre i livelli istituzionali (regioni, EGA e comuni) hanno evidenziato progressi negli adempimenti richiesti, sebbene con differenze non trascurabili. Se da un lato risultano superate le principali criticità legate alla partecipazione dei Comuni agli EGA, dall'altro permangono situazioni in cui tali enti non riescono a raggiungere un livello di effettiva operatività. In un quadro più ampio, emerge inoltre una diffusa difficoltà da parte degli EGA sia nell'affidare il servizio idrico integrato al gestore unico, sia nel disciplinare e favorire le attività propedeutiche a un fisiologico avvicendamento tra operatori. Ne deriva l'impressione che tali prescrizioni contribuiscano a consolidare condizioni certamente necessarie, ma non ancora sufficienti a garantire la piena attuazione di un adeguato assetto istituzionale locale.

Sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività di monitoraggio — svolta dall'Autorità attraverso l'analisi dei dati trasmessi dagli enti di governo dell'ambito e dagli altri soggetti territorialmente competenti secondo la normativa regionale — si conferma, a livello nazionale, il completamento dei processi di adesione degli enti locali ai rispettivi enti di governo (nel 2015 si registravano criticità ancora presenti in nove Regioni). Tuttavia, quanti ritenevano che il pieno coinvolgimento dei Comuni negli EGA costituisse un presupposto decisivo per favorire i processi di consolidamento gestionale potrebbero oggi riconsiderare tale convinzione: pur essendo ormai correttamente applicato il principio di partecipazione, esso non ha determinato il superamento di una serie di gestioni che, pur prive dei requisiti necessari per essere autonome, continuano di fatto a operare sul territorio.

Per quanto riguarda il monitoraggio del rispetto delle prescrizioni attribuite alle Regioni, emerge la conferma di un sostanziale arresto del processo di razionalizzazione del numero degli ATO, che rimane stabile a 62. Oltre al perdurare dello stallo nella Regione Lazio, si rileva l'assetto delineato dalla normativa regionale della Lombardia, che introduce un'organizzazione del servizio idrico integrato su una scala territoriale anche inferiore a quella provinciale, sollevando potenziali criticità rispetto ai principi di riordino dei servizi pubblici locali stabiliti dal decreto legislativo 201/2022. È opportuno ricordare che i compiti delle Regioni non si esauriscono con l'attività legislativa. Persistono infatti criticità legate al mancato completamento del percorso verso la piena operatività di alcuni enti di governo dell'ambito, in particolare nei territori della Sicilia. La menzionata disciplina di riordino (decreto legislativo 201/22) e i tentativi di rafforzamento delle leve di attivazione dei poteri sostitutivi (decreto-legge 115/22) non appaiono tali da aver generato le condizioni per il superamento delle annose criticità del settore in materia di affidamenti del servizio. Supportano questa conclusione sia alcune norme regionali di proroga circoscritta alla implementazione del PNRR, sia l'approvazione di soluzioni legislative *ad hoc* come nel caso dell'ATO Unico della Puglia o, più di recente, nel caso ATO 2 - Lazio Centrale Roma, nonché gli innumerevoli emendamenti – volti a conseguire i medesimi risultati, ma accompagnati da minor fortuna – emersi nei provvedimenti

legislativi in discussione in Parlamento negli ultimi semestri.

Per sintetizzare una descrizione del panorama nazionale sul tema, si ritiene utile tener conto delle seguenti casistiche:

- mancato affidamento sia del servizio idrico integrato, sia al gestore unico di ambito: si tratta della medesima situazione che si intendeva originariamente superare anche attraverso un'adeguata attività di monitoraggio. Fin dall'inizio, la riforma che aveva introdotto il servizio idrico integrato considerava l'affidamento del servizio come il momento decisivo per rendere operativo l'intero processo. Nel corso del tempo, tuttavia, talune lungaggini organizzative hanno reso necessario introdurre strumenti sempre più mirati all'effettivo completamento dell'*iter*. A colmare tali ritardi miravano anche alcune misure previste nell'ambito del PNRR, oltre alla disciplina di rafforzamento della *governance* richiamata in precedenza, che però hanno trovato applicazione solo parziale nei diversi contesti territoriali;
- individuazione di gestori salvaguardati del servizio idrico integrato, ma non del gestore unico: non sono pochi gli ATO in cui gli affidamenti originariamente attribuiti a soggetti che non integravano i criteri dell'unicità, ma possedevano quelli della capacità gestionale e realizzativa, nonché quello di promuovere i previsti miglioramenti di qualità del servizio, stanno giungendo a scadenza (o sono scaduti da poco), ferme restando le deroghe espressamente previste per legge, che ad avviso dell'Autorità non appaiono tali da poter essere riferibili alla maggior parte degli operatori esistenti. La persistente mancata assegnazione della gestione del servizio idrico integrato a un gestore unico rischia di pregiudicare la capacità di questi territori di proseguire, ed eventualmente rafforzare, il *trend* di crescita degli investimenti e di miglioramento delle *performance*. Si rileva, tuttavia, che in alcuni contesti i soggetti territorialmente competenti hanno avviato un *iter* – che sarà oggetto di specifico monitoraggio e valutazione – volto al superamento dell'attuale frammentazione gestionale, secondo un cronoprogramma finalizzato al trasferimento delle attività al nuovo gestore individuato per l'affidamento;
- individuazione di gestioni autonome e persistenza di quelle che, pur non avendone conseguito la qualificazione, proseguono di fatto nelle attività: si tratta di processi di qualificazione gestionali avviati molti anni fa da singole amministrazioni locali che, sin dalla riforma introdotta oltre trent'anni fa, hanno ritenuto di possedere i requisiti necessari per non dover confluire nel gestore integrato. Tali processi avrebbero dovuto completarsi in corrispondenza delle scadenze previste nel corso del 2022. Risulta, invece, che siano tuttora in corso diverse verifiche istruttorie – in contrasto con la portata normativa dei citati provvedimenti legislativi – volte ad accertare i requisiti per la salvaguardia o che

tali istruttorie, pur essendo concluse, siano state rimesse al sindacato del giudice amministrativo, a seguito dei ricorsi presentati dai soggetti non riconosciuti come salvaguardati, decisione che in alcuni casi non è ancora intervenuta;

- affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitoriamente, restano attivi sul territorio:

l'affidamento al gestore unico può avvenire anche in contesti in cui sia necessario un arco di tempo congruo per poter procedere all'accorpamento delle gestioni preesistenti. Alcuni degli affidamenti più recenti prevedono infatti prevedono un periodo di coesistenza tra nuovo gestore unico e gestori preesistenti. In tali circostanze, il monitoraggio si rende necessario per garantire il rispetto delle tempistiche e assicurare che gli obblighi regolatori e gli obiettivi di miglioramento delle *performance* siano chiaramente attribuiti alla nuova struttura gestionale; risulta necessario sottolineare che la presenza transitoria di altre gestioni può rispondere a meritevoli esigenze di mantenimento dei livelli prestazionali esistenti e di continuità dell'erogazione dei servizi all'utenza, a condizione che si tratti di un arco temporale minimo nel corso del quale vengano attivate tutte le misure necessarie;

- affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, che risulta in proroga tecnica:

i primi affidamenti al gestore unico del servizio idrico integrato avvennero negli anni Novanta e altri, avvenuti in momenti successivi, non hanno previsto una durata pari a quella massima prevista dalla disciplina di settore (30 anni), ma hanno optato per durate inferiori; pur con il definitivo superamento nei semestri del 2025 di taluni specifici profili di criticità anche in forza delle modifiche normative intervenute – che hanno avuto ad oggetto di previsione esclusivamente un singolo contesto territoriale e non altri contesti accomunati da fattispecie simili – si rileva oramai il perfezionamento delle scadenze di alcuni affidamenti considerati “a regime” e il mancato rispetto delle tempistiche che si sarebbero rese necessarie per garantire un tempestivo ed efficace avvicendamento tra gestori. Emerge, quindi, l'urgenza di procedere alla definizione di un assetto gestionale duraturo, che è fattore cruciale per permettere ai contesti considerati di mantenere la necessaria capacità di realizzazione di programmi di investimento di lungo periodo.

La presente relazione pertanto pone in specifica evidenza quei contesti che suggeriscono, da un lato, talune criticità, già diffusamente illustrate, relative ai contesti in cui si debbano superare affidamenti salvaguardati non prorogabili in base alla normativa vigente, anche se dotati di apprezzabili caratteristiche operative e gestionali, o assegnati a operatori unici di ambito già scaduti e, dall'altro, il permanere di assetti di governo territoriale non ancora allineati al quadro di riferimento. Le prime costituiscono criticità tipiche del passaggio

dal primo ciclo attuativo della riforma alla fase successiva, mentre le seconde risultano ancora riconducibili alla fase iniziale di implementazione. Ne deriva che, pur a fronte di un’ampia diffusione di problematiche legate agli assetti locali, i divari territoriali tendono ad ampliarsi ulteriormente (*Water Service Divide*).

Nel semestre oggetto del presente monitoraggio, l’Autorità, nell’esercizio delle più recenti competenze attribuite dal d.lgs. 201/2022 sul riordino dei servizi pubblici locali, ha adottato, con la deliberazione 347/2025/R/IDR, uno schema di bando di gara per gli affidamenti nel servizio idrico integrato. Tale schema definisce contenuti minimi richiesti – dall’oggetto dell’affidamento alle condizioni di partecipazione, fino ai criteri di definizione e articolazione dell’offerta tecnica e di quella economica – in coerenza con gli attuali strumenti di regolazione in materia tariffaria e di qualità del servizio. Con detto schema l’Autorità ha inteso mettere a disposizione del settore uno strumento capace di contribuire, almeno in parte, alla mitigazione delle criticità connesse all’affidamento del servizio precedentemente illustrate, favorendo la selezione di gestioni dotate di adeguate capacità tecniche e gestionali, che possano proseguire il *trend* di sviluppo infrastrutturale del servizio idrico, promuovendo anche pratiche innovative e sempre maggiore qualità nella gestione della risorsa.

L’Autorità continuerà a monitorare gli assetti locali del servizio, con riferimento alla *compliance* agli obblighi fissati dalla normativa vigente e dalla regolazione da parte dei soggetti territorialmente competenti. Tale attività mira, tra l’altro, a favorire l’evoluzione del settore verso assetti organizzativi adeguati, in grado di sostenere programmi di investimento ambiziosi e di lungo periodo.

APPENDICE

ASSETTI LOCALI

Schede analitiche

VALLE D'AOSTA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2022 “*Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato*”, stabilisce che “*Tenuto conto del bacino idrografico, della localizzazione delle risorse, nonché dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, il territorio regionale costituisce un unico ATO che rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi regionali per la gestione della risorsa idrica*”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2022, prevede che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individua quale EGA il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta (BIM), che esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione. A tal fine l'EGA individua un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato sull'intero territorio ricadente nell'ATO.

A.T.O. Valle d'Aosta

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	125.666 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	74
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.263 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- la normativa regionale, aggiornata con la Legge Regionale 30 maggio 2022. n. 7, prevede che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individua quale ente di governo dell'ambito il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), che esercita le funzioni di governo del servizio idrico integrato sull'intera Regione.
- con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 4 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Piano d'Ambito del servizio idrico integrato della Valle d'Aosta; da ultimo, risulta che con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 17 del 10 giugno 2025 è stato approvato l'aggiornamento del Piano degli interventi ed opere strategiche contenuto nel medesimo Piano d'Ambito.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


In base agli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

BIM, con la deliberazione n.7/2022, ha scelto l'affidamento *in house* quale forma di gestione del S.I.I., ed ha stabilito la costituzione della società Services des Eaux Valdôtaines (S.E.V.) S.r.l., alla quale viene affidata la gestione d'ambito. Risulta, altresì, che con deliberazione dell'Assemblea dell'EGA n. 22, del 25 ottobre 2022 è stata approvata la *“convenzione per la regolazione dei rapporti tra E.G.A. Valle d'Aosta e gestore del servizio idrico integrato”*. Il passaggio progressivo delle gestioni al gestore d'ambito è stato avviato dal 1° gennaio 2024, secondo il cronoprogramma di cui al Piano Industriale - approvato con delibera di BIM n.9 del 6 giugno 2023, poi aggiornato con deliberazione dell'Assemblea del BIM n. 31 del 12 novembre 2024 - che prevede distinte *“fasi per il passaggio definitivo a SEV della gestione del servizio idrico”*. Rinviamo alle precedenti relazioni semestrali per i profili di attuazione del Piano Industriale nel corso delle diverse annualità, si evidenzia in questa sede, sulla base degli elementi trasmessi, che nel corso dei due semestri del 2025 *“il gestore d'ambito ha continuato l'attività di subentro, dando attuazione anche alle FASI 3, 3A E 3B del Piano Industriale e precisamente:*

- *nel servizio di acquedotto e fognatura per i Comuni di Aosta ed Ayas alla data del 1° gennaio 2025;*
- *nel servizio di acquedotto e fognatura per I Comuni delle Unités Mont-Cervin e Evançon dal 1° luglio 2025,*

Nell'anno 2026 il gestore sarà l'unico soggetto titolato alla gestione dell'intero servizio di acquedotto, fognatura e depurazione con il subentro degli ultimi 21 comuni”.

LIGURIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Sulla base delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 1/2014 (come successivamente modificata e integrata dall'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale n. 17/2015) ed in conseguenza delle statuzioni della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 2017, n.173, sono individuati, sul territorio regionale, cinque Ambiti Territoriali Ottimali: ATO Ovest; ATO Centro-Ovest 1; ATO Centro-Ovest 2; ATO Centro-Est; ATO Est.

In Liguria si registra, quindi, una ripartizione del territorio regionale in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 1/2014 ha previsto che le funzioni di ente di governo d'ambito siano svolte dalle Province e, con riferimento all'ATO Centro - Est, dalla Città metropolitana di Genova, qualora istituita. Pertanto, sono stati individuati i seguenti Enti di governo dell'ambito:

- Provincia di Imperia (per l'ATO Ovest);
- Provincia di Savona (per l'ATO Centro-Ovest 1 e l'ATO Centro-Ovest 2);
- Città metropolitana di Genova (per l'ATO Centro-Est);
- Provincia della Spezia (per l'ATO Est).

La richiamata disposizione regionale prevede che la Provincia di Savona definisca gli organismi di governo dei due ATO che coincidono con il proprio territorio.

A.T.O. Ovest (Imperia)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	228.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	69
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.215 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Ovest fanno parte dell'ente di governo dell'ambito “Provincia di Imperia”;
- nei confronti dell'ente di governo – con riferimento al quale, peraltro, si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – la Regione ha esercitato i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 152 del D.Lgs. 152/2006, nominando un Commissario *ad acta*. Con Decreto del Presidente della Regione Liguria n. 503 del 27 gennaio 2023, adottato ai sensi dell'art.152, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'esercizio delle funzioni di ente di Governo dell'ATO Ovest per il Servizio Idrico integrato, il Presidente della Provincia di Imperia. Con nota prot. 363233 del 24 luglio 2025 a firma del Presidente della Regione Liguria, è stata dichiarata esaurita la fase commissariale “*con conseguente rientro delle funzioni in regime ordinario come previsto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 24.02.2014*”;
- il Piano d'Ambito dell'EGATO Ovest Imperiese è stato aggiornato con decreto del Commissario ad acta n. 18 del 3 luglio 2024; è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'ente di governo ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (fino al 13 novembre 2042) al gestore unico d'ambito Rivieracqua S.c.p.A¹³;

¹³ Per una puntuale ricostruzione della vicenda giurisdizionale relativa alle criticità gestionali di tale società si rinvia alle schede territoriali riportate in Appendice delle relazioni semestrali delle ultime annualità.

- risultano presenti, infine, altri ventisei (26) soggetti (gestioni comunali di Aquila d'Arroscia, Airole, Armo, Apricale, Aurigo, Bajardo, Borgomaro, Caravonica, Castelvittorio, Cesio, Chiusanico, Cosio d'Arroscia, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Pietrabruna, Pompeiana, Pigna, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, Triora, Vasia) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento per il quale il soggetto competente ha dichiarato la conformità alla normativa pro tempore vigente. L'ente d'ambito ha precisato che *“a seguito della sentenza Consiglio di Stato n. 3946/2022, relativa alla gestione in salvaguardia dei Comuni di Camporosso, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldano e Vallebona e sentenza n. 3953/2022, relativa alla gestione in salvaguardia del Comune di Isolabona, [...] con le quali sono stati respinti gli appelli di Ireti S.p.A. (ex Acquedotto di Savona), è in corso il procedimento di trasferimento al Gestore Unico”*. A tal proposito risulta che in data 1° luglio 2025, a seguito di acquisizione di ramo d'azienda, approvata dall'Assemblea dei Soci di Rivieracqua in data 18 giugno 2025, *“si è perfezionato il procedimento di trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato da Ireti S.p.A. al Gestore Unico”*.

A.T.O. Centro-Ovest 1 (Savona)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	220.620 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	753 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Ovest 1 fanno parte dell'ente di governo di governo dell'ambito “Provincia di Savona”;
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 30 aprile 2049) al gestore unico d'ambito Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. rispetto al quale l'ente d'ambito riferisce che “*prosegue il percorso di trasformazione societaria del gestore del SII che prevede l'incorporazione dei propri tre soci operativi mediante fusione*”;
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di IRETI S.p.A. (ex Acquedotto di Savona S.p.A.), per il quale si “*prevede l'ultima scadenza del regime di salvaguardia a Ottobre 2029*”, Acquedotto San Lazzaro S.p.A., che “*si è avvalso della facoltà di accorparsi in una data i subentri nei confronti delle gestioni del servizio di acquedotto dei Comuni di Loano e Albenga a Ottobre 2029*” ai sensi di quanto previsto nella Convenzione con l'EGA;
- si rinvengono tredici (13) comuni che “gestiscono il servizio in economia nelle more del subentro” del gestore unico.

A.T.O. Centro-Ovest 2 (Savona)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	44.136 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	23
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	732 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Ovest 2 fanno parte dell'ente di governo dell'ambito “Provincia di Savona”;
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione. trasmettendo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 27 gennaio 2046) al gestore unico d'ambito CIRA S.r.l.;
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di IRETI S.p.A. (ex Acquedotto di Savona S.p.A.) e di Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.);
- si rinvengono, infine, cinque (5) comuni (Massimino, Mioglia, Muriel, Osiglia e Sasselio) che gestiscono ancora il servizio in economia in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Al riguardo, l'ente di governo d'ambito ha rappresentato che, riguardo al comune di Muriel, “*non ha ancora avuto conclusione la procedura di commissariamento regionale*” nei confronti del medesimo; con riferimento invece al Comune di Giusvalla è stato riferito dell'avvenuto subentro nel mese di gennaio 2025 del gestore unico alla gestione in economia”.

A.T.O. Centro-Est (Genova)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	818.651 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	67
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.836 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Est fanno parte dell'ente di governo dell'ambito “Città metropolitana di Genova”;
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Sulla base dell'ultima comunicazione del soggetto territorialmente competente, che conferma l'assetto rappresentato in precedenza, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2032) al gestore unico d'ambito IRETI S.p.A.
- la presenza di altre tre (3) gestioni (E.G.U.A. S.r.l., IRETI S.p.A. e Iren Acqua Tigullio S.p.A.) titolari di diversi affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, con riferimento ad alcuni dei quali l'ente di governo dell'ambito ha, da ultimo, precisato che *“a decorrere dal 1° luglio 2025, IREN Acqua S.p.A. è stata incorporata in IRETI S.p.A. Restano comunque valide le convenzioni precedentemente stipulate fino alla rispettiva data di scadenza”*;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Est (La Spezia)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	215.159 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	32
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	881 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Est fanno parte dell'ente di governo dell'ambito “Provincia della Spezia”;
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito ACAM Acque S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione in forma autonoma ai sensi del comma 2-bis dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 (Comune di Maissana);
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

PIEMONTE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 13/1997, all’articolo 2, prevede che “*il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nei seguenti sei ambiti territoriali ottimali* [funzionali alla rappresentazione a livello territoriale della domanda di servizio idrico integrato delle popolazioni in essi residenti]”:

- a) *ambito 1: Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese;*
- b) *ambito 2: Biellese, Vercellese, Casalese;*
- c) *ambito 3: Torinese;*
- d) *ambito 4: Cuneese;*
- e) *ambito 5: Astigiano, Monferrato;*
- f) *ambito 6: Alessandrino”.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL’AMBITO

Ai sensi dell’articolo 4 della medesima Legge Regionale n. 13/1997 (alla quale la più recente Legge Regionale n. 7/2012 rinvia per l’esercizio, “*senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge*”, delle funzioni degli enti locali in materia di servizio idrico integrato), “*gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle Province, (...) denominata “Autorità d’ambito”.*”

A.T.O. 1 - Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	524.779 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	160
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.578 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di otto (8) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di Acqua Novara VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A. (alle quali è stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2026); con riferimento ad Acqua Novara VCO S.p.A., l'ente di governo ha precisato di avere concluso l'istruttoria in merito alla proposta di riequilibrio economico finanziario presentata dalla società, evidenziando che *“le misure adottate al fine di garantire il riequilibrio economico finanziario prevedono l'estensione decennale del termine concessorio (31.12.2036)”*;
 - di sei (6) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006; in aggiornamento rispetto al semestre precedente, è stato evidenziato che *“l'Autorità d'Ambito ha formalizzato il trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) per i Comuni di Druogno e Miazzina alla società Acqua Novara VCO SpA. L'operazione è stata fissata con atto n. 418 del 18.12.2025”*;
 - non si rinviengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Si evidenzia, infine, che la delibera 274/2024/R/idr, recante *“Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio, proposti dall'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”* è stata trasmessa alla Regione Piemonte ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di

competenza, per il potenziale contrasto tra l'estensione dell'affidamento e l'articolo 172, comma 3, del d.lgs. 152/06. Con la stessa delibera, la scrivente Autorità ha altresì richiesto all'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese di procedere - nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie - all'adeguamento dei documenti di pianificazione (programma degli interventi e piano economico-finanziario) elaborando i medesimi per una durata commisurata alla scadenza dell'affidamento originariamente prevista per Acqua Novara VCO S.p.A. (2026).

A.T.O. 2 - Biellese, Vercellese, Casalese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	430.463 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	172
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.339 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'individuazione di BCV S.p.A, quale gestore unico d'ambito come di seguito illustrato;
- la presenza di nove (9) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare:
 - di ASM Vercelli S.p.A., di CORDAR Biella Servizi S.p.A., di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., di S.I.I. S.p.A. di AM+ S.p.A. (gestori ai quali è stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2023). Il Presidente della Regione, con decreto n. 5/2024/XI dell'1° febbraio 2024, ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di governo, ai sensi dell'articolo 172, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, nominando un commissario ad acta con il compito di adottare *“tutti gli adempimenti necessari per approvare il Piano d'Ambito 2024-2053, comprensivo di tutti gli elaborati come elencati dall'articolo 149, comma 1 del d.lgs. 152/2006, nonché avviare le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis del decreto legislativo n. 152/2006 entro il termine massimo del 31 luglio 2024”*. Risulta che il Commissario entro la data del 31 luglio 2024 ha presentato gli esiti del suo lavoro alla Regione Piemonte e *“con decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 32/2024XII del 31/07/2024 ha ottenuto di poter proseguire l'attività fino al 28 febbraio 2025 per completare le valutazioni propedeutiche alla scelta del modello gestionale, stante la complessità della situazione dei gestori operanti sul territorio di Egato2”*. Si evidenzia che, a seguito del decreto commissoriale n. 1 del 28 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Scelta del modello di gestione ed avvio della procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale 2 Piemonte alla Società in house BCV S.p.A.”*, il

Commissario ad *acta* ha disposto

- “1) *l’approvazione dell’affidamento “in house” quale modello di gestione del SII nell’ATO 2 Piemonte;*
- *2) di avviare il percorso e i procedimenti dettagliatamente descritti nel cronoprogramma per l’affidamento del SII all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, individuato in BCV S.p.A.”*

In aggiornamento rispetto alla precedente relazione semestrale, il soggetto territorialmente competente ha evidenziato che con deliberazione EGATO2 n. 1057 del 1° settembre 2025 “*Relazione ex art. 17, comma 2, D. Lgs. 201/2022. Esame e deliberazione*” si è approvata la Relazione stessa con conseguente affidamento in house a BCV S.p.A. Inoltre, dagli elementi acquisiti nel corso del presente monitoraggio, risulta che con deliberazione EGATO2 n. 1062 del 31 ottobre 2025 è stato approvato “*lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 e il Gestore B.C.V. Acque Spa, che è in fase di sottoscrizione. Fino alla data di sottoscrizione del contratto [...] continueranno quindi ad operare le precedenti gestioni*”¹⁴. Infine, l’Ente di governo d’ambito ha precisato che “*il perfezionamento dell’affidamento al gestore unico BCV, così come da cronoprogramma del Decreto Commissoriale n. 1/2025, avverrà con il pagamento del valore di subentro ad ASM Vercelli previsto per febbraio 2027. Pertanto, ASM Vercelli svolgerà il servizio in proroga tecnica fino al pagamento del suddetto valore di rimborso da parte di BCV*”.

- di quattro (4) gestioni in forma autonoma in comuni montani (Campertogno, Carcoforo, Civiasco e Rassa) con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’art. 148 del d.lgs. n. 152/2006.

¹⁴ L’ente di governo d’ambito ha evidenziato che “*avverso il Decreto Commissoriale n. 1/2025 e atti connessi, sono stati proposti ricorsi al TAR Piemonte dalla Soc. ASM Vercelli Spa, dalla Soc. IRETI Spa, nonché dai Comuni di Vercelli, Villata e Ciglano. Successivamente, avverso la Deliberazione n. 1062, i medesimi soggetti ed enti che avevano presentato ricorso avverso il Decreto commissoriale e atti connessi, hanno presentato motivi aggiunti, con istanza cautelare al TAR competente, il quale, in data 6 novembre 2025, si è espresso non decidendo sul ricorso cautelare, ma entrando nel merito con un’udienza fissata a maggio 2026*”.

A.T.O. 3 - Torinese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	2.187.097 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	303
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	6.713 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 3 Torinese”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito SMAT S.p.A.¹⁵; la presenza di altri sette (7) soggetti, quali gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui l'ente di governo precisa che, nei confronti di “*questi Comuni gestori è in atto un contenzioso. L'udienza presso il Consiglio di Stato per riforma della sentenza TAR Piemonte n. 935/2024, che ha riconosciuto il diritto alla prosecuzione di questi gestori sino al 31/12/2033, si è tenuta in data 20/11/2025 e si è in attesa della sentenza*”;
- si rinvengono, poi, tre (3) comuni (Burrolo, Palazzo Canavese e Strambinello) che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Rispetto a tali realtà comunali, dagli elementi acquisiti dal soggetto territorialmente competente, risulta che:

¹⁵ Con deliberazione 21 dicembre 2023, n. 28, la conferenza dell'Autorità d'ambito dà atto “*del percorso intrapreso dai gestori SMAT S.p.A. e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. per il superamento della salvaguardia della gestione dei ACEA medesima, attraverso la costituzione di una NewCo partecipata al 51% da SMAT S.p.A. e al 49% da ACEA P.I. S.p.A.*” L'EGA evidenzia che ACEA P.I. S.p.A. è un soggetto operativo salvaguardato e la creazione della Newco “*si pone in linea con l'obiettivo del gestore unico d'ambito in quanto si trattò di un modulo organizzativo del gestore affidatario (SMAT S.p.A.)*”. La citata delibera risulta essere stata trasmessa alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Da ultimo il soggetto territorialmente competente ha rappresentato che si è perfezionata “*in data 31/03/2025 l'acquisizione del ramo d'azienda di ACEA P.I. S.p.A. da parte di SMAT S.p.A.*”.

- “con sentenza [del Consiglio di Stato] n. 6064/2023 è stato accolto l’appello dei Comuni di Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello [...] Pertanto, è stata annullata la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’ambito n. 601/2016, limitatamente all’assunto di non applicabilità del regime di salvaguardia di cui all’art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ss.mm.ii., in ragione delle dimensioni dell’ambito territoriale ottimale (non corrispondente al territorio regionale). In esecuzione, questo EGA ha avviato il procedimento per l’esame delle istanze pervenute dai Comuni di Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello”. In aggiornamento a tale procedimento, l’ente di governo precisa che” “per le ipotesi di salvaguardia di cui al comma 2-bis lett. b) dell’art. 147 D.Lgs. 152/2006 smi, il procedimento si è concluso con un provvedimento di rigetto (Decreto dalla Presidente n. 11 del 27/06/2024 avente ad oggetto “Comuni di Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello. Istanze ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 – Rigetto”, successivamente ratificato e convalidato con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’ambito n. 14 del 24/10/2024). I Comuni di Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello, con separati ricorsi notificati in data 28/09/2024 all’Autorità d’ambito, nonché al gestore d’ambito SMAT S.p.A., hanno adito il TAR Piemonte chiedendo l’annullamento del Decreto della Presidente cit. Questa Autorità d’ambito si è costituita nei giudizi”. Secondo quanto riferito dall’ente d’ambito, ad oggi il giudizio innanzi al TAR Piemonte risulta ancora in corso.

A.T.O. 4 – Cuneese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	590.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	247
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	6.905 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto “*affidamento del Servizio al Gestore Unico (...) Società Consortile Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. (Co.Ge.S.I.)*”, disposto – con delibera della Conferenza d'Ambito n. 6/2019 – fino al 31 dicembre 2047;
- la presenza di altri soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare di undici (11) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- in aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nella relazione semestrale precedente, l'ente di governo ha evidenziato che Alpi Acque S.p.A. e ALSE S.p.A. sono entrate a far parte della società consortile Co.Ge.S.I. e che, con riferimento ad Egea Acque S.p.A., “*la consortile COGESI ha formalmente adempiuto entro il 30 novembre 2025 ai disposti delle Deliberazioni della Conferenza d'ATO4 n.7 del 21 maggio 2025 e n.8 del 16 luglio 2025 [...] in materia di pagamento del Valore residuo; di ciò ha preso atto la Conferenza di EGATO4 con Deliberazione n.15 del 15-12-2025*”. In tale ultimo provvedimento l'ente di governo ha deliberato, altresì, di esprimere indirizzo secondo il quale “*l'impedimento al versamento di parte delle risorse in questione [Valore residuo] da parte degli istituti bancari sul conto vincolato appositamente istituito consegue infatti esclusivamente alla controversia pendente avanti al TAR Piemonte, e non è dunque significativo di assenza della capacità finanziaria e di inosservanza degli oneri e condizioni indicati nella richiamata Deliberazione n. 10/2025; non ricorrono quindi i presupposti per la risoluzione del contratto di servizio*”.

A.T.O. 5 - Astigiano Monferrato

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	247.845 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	152
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.033 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di quattro (4) soggetti con affidamento assentito (fino al 31 dicembre 2030), in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: Asti Servizi Pubblici S.p.A., Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato, Acquedotto della Piana S.p.A., Acquedotto Valtiglione S.p.A.;
- si rinviene, poi, un (1) soggetto (il Comune di Castello di Annone) che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 6 - Alessandrino

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	334.158 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	146
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.806 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità d'Ambito n. 6 Alessandrino”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con alcuni dei pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'ente di governo in parola, con la delibera della Conferenza dell'Egato6 del 26 giugno 2025, ha affidato il servizio in via transitoria al gestore unico d'ambito Sogeri S.p.A (già Amag Reti Idriche spa), prevedendo che il medesimo abbia efficacia fino al 31 marzo 2026 “e comunque sino all'affidamento di seconda fase e definitivo come previsto” dalla Deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 42 del 30/12, avente ad oggetto “*Individuazione del percorso per il superamento della frammentazione gestionale*” nel territorio della provincia di Alessandria¹⁶; l'affidamento prevede anche l'aumento del

¹⁶ La delibera in oggetto, ritenuta necessaria “*per la salvaguardia dei finanziamenti in essere e futuri*”, avviava un percorso per addivenire ad un nuovo affidamento secondo i termini e le modalità previste dalla normativa di settore con un percorso per cui è ipotizzabile la necessità di un arco temporale di 18/21 mesi, provvedendo nel frattempo ad affidare il servizio, secondo i modelli previsti dalla normativa vigente, ad un soggetto appositamente costituito per il periodo transitorio, secondo il seguente cronoprogramma:

- entro e non oltre il 30 aprile 2025, costituzione di un soggetto unico, secondo il modello in house providing, e nella forma di società consortile, tra i gestori già operanti nell'ambito, che ne possiedono i requisiti e che hanno espresso la disponibilità a costituirsi in società consortile (Amag Reti idriche spa, Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl, Valle Orba Depurazione srl);
- entro il medesimo termine, affidamento transitorio della gestione, nel rispetto dei modelli vigenti, al soggetto costituito di cui al precedente alinea, disponendo la “[...] contemporanea tutela delle altre gestioni per tutto il periodo transitorio”;
- entro il 31 dicembre 2025, termine per l'aggiornamento del piano d'ambito;
- entro il 31 marzo 2026, termine per l'individuazione delle modalità di affidamento del SII sulla base delle valutazioni tecniche emerse dalla redazione del Piano d'Ambito con l'ipotesi prioritaria “*della gara doppio oggetto per l'affidamento definitivo, pur sempre nel rispetto delle valutazioni tecniche/economiche che emergeranno dal piano d'ambito dai relativi approfondimenti tecnici*”;


capitale dell'odierna Amag Reti Idriche riservato alla società consortile Acqua Pubblica Alessandrina S.c.a.r.l. (costituita tra le società Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl e Valle Orba Depurazione srl) e l'adozione delle necessarie modifiche statutarie e dei patti parasociali;

- risultano presenti altri tre (3) soggetti il cui affidamento vigente risultava in scadenza al 31 dicembre 2022, e rispetto ai quali l'EGA aveva inizialmente disposto la proroga fino al 31 dicembre 2034, *“a seguito del piano di integrazione aziendale con il quale i gestori si sono impegnati nella costituzione di una società consortile, che subentrerà ai gestori esistenti quale titolare della gestione del SII … condizionando tale termine all’effettiva realizzazione di quanto previsto dal piano degli investimenti ed al rispetto delle tempistiche del piano di aggregazione aziendale allegati all’istanza”* (si tratta di Gestione Acqua S.p.A., Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. e Valle Orba Depurazione S.r.l.); con riferimento ai primi due gestori, la richiamata delibera del 26 giugno 2025 ha previsto l'attribuzione della qualifica di *“Gestore Salvaguardato a livello operativo alle società Gestione Acqua Spa e a Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl, quest’ultimo in attesa del perfezionamento degli atti eventuali e conseguenti all’adesione”* al gestore transitoriamente individuato. Riguardo al gestore Valle Orba Depurazione S.r.l., l'ente competente fa presente che *“con Delibera n. 39 del 16/12/2022 ad oggetto “Riconoscimento dello stato di grossista della società Valle Orba Depurazione srl” si prende “atto della richiesta della società Valle Orba Depurazione srl, ed ha riconosciuto, fino al 31/12/2034, alla società il ruolo di grossista [...] per il servizio depurazione e collettamento sui tratti di condotta di proprietà nei comuni di Basaluzzo, Capriata d’Orba, Casaleggio Boiro, Castelletto d’Orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavi, Lerma, Montaldeo, Mornese, Pasturana, Predosa, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato, Tassarolo”;*
- dagli elementi di aggiornamento forniti dall'EGA nel corrente semestre, risulta che con Deliberazione n. 22 del 18/09/2025 l'EGA ha approvato lo schema di *“Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino”*, affidando *“in via esclusiva, sino al 31/03/2026 e comunque sino all’affidamento di seconda fase e definitivo come previsto, al Gestore Unico (odierna Società Gestione Riunita Idrico S.p.A.) come individuato dagli atti Deliberativi citati. La suddetta Convenzione è stata sottoscritta in data 24/09/2025”*. Risulta, inoltre, che in data 23/12/2025 Sogeri S.p.A abbia comunicato la disposizione dell'aumento di capitale *“da offrirsi in opzione all’unico azionista che, previa rinuncia, colloca le azioni inoptate presso Acqua Pubblica Alessandrina Sc.a.r.l.”*. Non sono state fornite informazioni in merito agli adempimenti per il perfezionamento dell'affidamento definitivo, mentre l'aggiornamento del Piano d'ambito risulta *“in corso di redazione”*;
- si rinvengono sette (7) comuni che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente con riferimento ai quali è stato precisato che:
 - nel comune di Carrosio *“è in fase di trattativa il passaggio della gestione del SII*
- entro il 30 giugno 2026, termine del periodo di gestione provvisoria, con definitivo trasferimento a favore del nuovo gestore individuato per l'affidamento definitivo (termine anticipato al 30 marzo 2026 con la citata deliberazione della Conferenza dell'Egato6 del 26 giugno 2025).

ad un gestore d'Ambito”;

- i comuni di Costa Vescovato e Voltaggio “*hanno richiesto la prosecuzione della Gestione in economia ai sensi dell'art. 148, c. 5 del d.lgs. 152/2006*”;
- nei comuni di Carrega Ligure, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, secondo quanto evidenziato dal soggetto territorialmente competente, “*la cessione del servizio non consentirebbe un effettivo miglioramento della qualità del servizio offerto alle utenze*” a causa della “*sostanziale assenza di infrastrutture pubbliche (situazione impiantistica estremamente disaggregata determinata dalla presenza di numerosi acquedotti privati e consortili) e l'esiguità del numero di abitanti (circa un centinaio per Comune)*”;
- il comune di Spineto Scrivia “*gestisce in [economia] il servizio e non ha presentato alcuna richiesta di prosecuzione della gestione*”.

LOMBARDIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 26/2003 - come modificata dalle Leggi Regionali n. 21/2010, n. 35/2014, n. 32/2015, n. 24/ 2021 e, da ultimo, n. 4 del 14 novembre 2023 - organizza il servizio idrico integrato sulla base di ambiti territoriali ottimali corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde e della Città metropolitana di Milano. Per effetto di quanto recentemente previsto dalla L.R. n. 4/2023, si prevede, sulla base di specifica proposta dei comuni interessati, l'istituzione dell'Ambito Territoriale di Valle Camonica, coincidente con i confini amministrativi della Comunità montana di Valle Camonica, attualmente rientranti nel perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale di Brescia.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La normativa regionale attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Milano le funzioni di Enti di governo degli ambiti. A tal fine, le Province costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, un'azienda speciale, denominata Ufficio d'ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.

A.T.O. Bergamo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.116.248 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	243
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.755 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Bergamo”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2036) al gestore unico d'ambito Uniacque S.p.A., il quale *“dal 1° gennaio 2007 ha provveduto [a dare avvio] all'aggregazione progressiva delle preesistenti gestioni operate sia da altri operatori, sia in economia dai Comuni”*;
- è presente un soggetto che gestisce il servizio in quindici (15) Comuni, in base a singoli affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente (Cogeide S.p.A.). L'Ufficio d'ambito segnala che *“in data 28/04/2023 è stato siglato un accordo tra Uniacque Spa e Cogeide Spa per la definizione di una data unica per il subentro di Uniacque Spa nella gestione dei Comuni in capo a Cogeide Spa, tale data è stata individuata nel 30/06/2028”*;
- si rinvengono, poi, dodici (12) comuni che gestiscono il servizio in economia in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Brescia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.253.157 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	205
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	4.777 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Brescia”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito Acque Bresciane S.r.l. a far data dal 29 aprile 2017, fino al 31 dicembre 2045. L'ente competente ha comunicato che “*il Gestore unico Acque Bresciane S.r.l. è subentrato con decorrenza 01/02/2023 nella gestione del Comune di Adro e a decorrere dal 01/06/2023 nell'intera gestione della società ASVT S.p.A.*”;
- è presente un altro soggetto, A2A Ciclo Idrico S.p.A., per il quale, come precisato dall'Ufficio d'Ambito, “*il previsto passaggio gestionale dei comuni cessati di A2A Ciclo Idrico S.p.A. al gestore unico Acque Bresciane, è stato rinviato a data da destinarsi a seguito della comunicazione di quest'ultimo di un ulteriore differimento delle previsioni di passaggio della titolarità della gestione già posticipata al 31 dicembre 2023. L'Ufficio d'Ambito verificherà le tempistiche di subentro (...)*” . L'Ufficio d'Ambito ha evidenziato che “*nella delibera di approvazione della predisposizione tariffaria MTI-4 si è dato atto della presenza di gestioni la cui salvaguardia è cessata, precisando che la prosecuzione della gestione nelle more del subentro gestionale del gestore d'ambito, non costituisce proroga degli originari termini della salvaguardia*”;
- in esito alle istruttorie per il riconoscimento dei requisiti ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del D.Lgs. 152/2006, l'ente di governo d'ambito ha comunicato che a venti (20) comuni (Borno, Braone, Breno, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Gianico, Incudine, Losine, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Paspardo, Ponte di legno, Saviore, Temù, Vezza d'Oglio e Vione) è stata concessa l'autorizzazione “*in via condizionata alla prosecuzione della gestione autonoma ex art. 147 c. 2 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi con singole determinazioni dell'Ufficio d'Ambito*” . Da ultimo il soggetto territorialmente competente ha comunicato che “*il comune di Malegno, autorizzato in via condizionata alla prosecuzione della gestione autonoma ex art. 147 c. 2 bis - D.Lgs. 152/2006 e si, ha deliberato in data 18/04/2025 il passaggio al gestore unico Acque Bresciane, con decorrenza 01/05/2025*”;

- si rinvengono, infine, undici (11) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, riguardo ai quali l'ente d'Ambito specifica che:

- i comuni di Artogne, Capo di Ponte, Pertica Bassa e Piancogno “sono stati sollecitati alla consegna degli impianti ma tutt'ora negano il subentro al gestore unico Acque Bresciane. Per essi si sta valutando l'esercizio dei poteri sostitutivi”;
- i comuni di Berzo Inferiore, Bienno, Corteno Golgi, Esine, Ossimo e Piancamuno non sono stati autorizzati alla “prosecuzione della gestione autonoma ex art. 147 c. 2 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi”. Risulta che “Tutte le Amministrazioni comunali hanno presentato ricorso al TAR. Il tribunale ha rigettato i ricorsi per i Comuni di Berzo Inferiore, Bienno, Esine, Ossimo, Piancamuno e, da ultimo, anche Corteno Golgi”;
- con riferimento al Comune di Marone, “la società Sebino Servizi, controllata dal Comune di Marone, non è titolata a gestire il servizio di acquedotto e fognatura di tale Comune, come riconosciuto dalla sentenza del TAR Lombardia sezione Brescia n. 371/2017 e confermato [dal] Consiglio di Stato con sentenza n. 5237/2020. Nonostante i disposti giudiziali sopra ricordati e le sollecitazioni dell'Ufficio d'Ambito, il Comune di Marone e la suddetta società non acconsentono alla cessione di reti e impianti e al subentro gestionale di Acque Bresciane, soggetto affidatario della gestione di ambito”.

L'Ufficio d'Ambito, infine, segnala che “per i Comuni di Valle Camonica si è tuttora in attesa dell'avvio della decisione degli Enti interessati in merito alla possibile costituzione di un nuovo Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con i confini della Comunità Montana di Valle Camonica, come delineato dalla legge regionale Lombardia n. 4/2023 del 14 novembre 2023”.

A.T.O. Como

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	596.811 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	146
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.276 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Como";
- si registra che l'ente di governo – nel corso dell'ultimo anno – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità talune determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Como Acqua S.r.l., a far data dal 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2035. L'Ufficio d'ambito ha comunicato che *"con delibera CP n. 26 del 25 maggio 2023 è stata approvata la proposta di allungamento del termine della concessione di affidamento del S.I.I. a favore di Como Acqua Srl - di ulteriori 10 anni - entro il limite massimo di 30 anni consentito dal legislatore nazionale - a decorrere dal 1° ottobre 2015, – dunque fino al 30 settembre 2045, aggiornando di conseguenza la Convenzione"*. Il soggetto competente, da ultimo, segnala che il gestore d'ambito è subentrato in tutte le gestioni in economia presenti, comprese *"le gestioni del servizio di fognatura per n. 2 comuni mancanti, con efficacia dal 1° gennaio 2026 [...] e che si è completata l'aggregazione totale delle gestioni in essere, col subentro di Como Acqua Srl nella società Aqua Seprio Servizi Srl, (servizio di acquedotto di 3 comuni), attraverso l'operazione di fusione per incorporazione, con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. Per quanto concerne la società Lariana Depur Spa (che opera il servizio di depurazione, per il tramite di due impianti di depurazione per porzioni di territorio di n. 8 comuni ed in esclusiva per n. 1 comune), la stessa sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2026 nella qualifica di grossista (come da delibere del CP n. 25 del 25 luglio 2024 e n. 77 del 18 dicembre 2025)"*;
- è presente un soggetto (Lereti S.p.A.) che gestisce il servizio di acquedotto nei comuni di Como (fino al 31 dicembre 2026) e Brunate (fino al 31 dicembre 2028) in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente; in aggiornamento rispetto alla relazione precedente, l'Ufficio d'Ambito evidenzia che *"in considerazione della scadenza della concessione al 31/12/2026 del servizio di acquedotto di Como e, vista la richiesta da parte di Lereti di rimodulazione della salvaguardia del servizio acquedotto del Comune di Brunate (scadenza concessione al 31/12/2028), con conseguente sincronizzazione*

- al 1 gennaio 2027 – del subentro della società *Como Acqua Srl* nella gestione del servizio acquedotto del Comune di Brunate con quella del Comune di Como, si è avviato il procedimento di individuazione del Valore Residuo per i due Comuni, tutt'ora in corso”;
- non si rinvengono, infine, ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Cremona

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	352.189 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	113
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.771 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Cremona";
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2043, al gestore unico d'ambito Padania Acque S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Lecco

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	334.625 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	84
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	816 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Lecco";
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza;
- relativamente alla redazione del Piano d'Ambito, l'ente di governo comunica che *"l'ultimo aggiornamento del programma degli interventi e del piano economico-finanziario è stato approvato con deliberazione n.33 del 8/7/2024 del Consiglio Provinciale di Lecco"*

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2045 (termine dell'affidamento esteso con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 57 del 7/11/2022), al gestore unico d'ambito Lario Reti Holding S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Lodi

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	230.306 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	60
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	782 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Lodi”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2037, al gestore unico d'ambito Società Acqua Lodigiana S.r.l.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Mantova

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	412.610 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	66
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.339 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Mantova”;
- ferme restando le criticità riportate nelle precedenti relazioni, si registra che l'ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: AqA S.r.l. (scadenza dell'affidamento al 2037), Sicam S.r.l e Aimag S.p.A. (entrambi con scadenza dell'affidamento al 18 novembre 2025). L'affidamento della Sicam Sp.A. è stato prorogato al 30 giugno 2026 con delibera C.d.A. n. 15 del 18 giugno 2024 e successiva delibera Conferenza dei Comuni n. 4 del 1° luglio 2024, “*al fine di consentire il rispetto dei termini nei tempi necessari per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) [...]*”. L'ente di governo ha, altresì, confermato che la revisione generale del Piano d'Ambito della Provincia di Mantova (approvata dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 21 del 16/04/2019 e con Delibera n. 43 del 24/09/2019), “*prevede la convergenza verso un unico gestore al 2025*”. In aggiornamento a quanto rappresentato nella precedente Relazione, l'ente di governo segnala che:
 - in data 15 dicembre 2025 è intervenuta la “*presa d'atto formale da parte dell'EGA del subentro di AqA S.r.l. S.B. ad Aimag s.p.a. nella gestione del SII dei Comuni di Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Moglia, Poggio Rusco, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso a decorrere dal 01/01/2026*”;
 - in data 23 dicembre e 27 dicembre 2025, le società Sicam S.r.l. e Tea s.p.a. hanno trasmesso all'EGA il “*termsheet recante “Operazione di aggregazione societaria tra Tea S.p.A e Sicam S.r.l.” con il quale i gestori*” hanno regolato “*i principali termini e condizioni da riprodurre nei documenti contrattuali aventi ad oggetto l'operazione di aggregazione societaria tra Tea S.p.A. S.B., socio unico di AqA S.r.l. S.B. e SICAM S.r.l., impegnandosi a negoziare in buona fede entro il 31.01.2026, i contenuti di accordo quadro*” In data 29

- dicembre 2025 con delibera di C.d.A. l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova ha approvato il Valore Residuo di subentro della gestione Sicam S.r.l.; -
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Città metropolitana di Milano

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.211.163 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	134
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.582 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare di Metropolitana Milanese S.p.A. (fino al 31 dicembre 2037) e CAP Holding S.p.A. (fino al 31 dicembre 2033), rispetto alle quali l'ente di governo ha ribadito che “*è in corso un'istruttoria/interlocuzione tecnico-politica e di analisi delle sinergie gestionali finalizzata alla definizione di un Gestore Unico all'interno dell'ATO Metropolitano*”; In aggiornamento rispetto alla relazione semestrale precedente, l'Ufficio d'Ambito evidenzia che “*nelle more di addivenire alla definizione del Gestore Unico, la Città Metropolitana di Milano con deliberazione della Conferenza Metropolitana del 11/12/2025 (230847/2025) ha disposto l'allineamento della scadenza della concessione del Gestore Cap Holding SpA con quella del Gestore MM SpA, al 31/12/2037. Per tale ragione l'Ufficio d'Ambito con deliberazione CdA n. 89 del 18/12/2025 ha dato avvio all'istruttoria necessaria per dar corso a quanto stabilito dalla Città Metropolitana di Milano*”;
- non si rinvengono soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Monza e Brianza

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	873.606 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	55
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	405 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza;
- l'ente di governo comunica che “*con parere vincolante n. 2 della Conferenza dei Comuni del 30.09.2024 è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'ambito, in concomitanza della predisposizione tariffaria per il nuovo periodo regolatorio (MTI-4). L'aggiornamento di cui trattasi è stato trasmesso a Regione Lombardia per recepire le osservazioni regionali, finalizzate alla definitiva approvazione*”. L'ente d'ambito riferisce, altresì, che “*con decreto n. 518 del 17/01/2025, Regione Lombardia ha espresso le proprie osservazioni per la valutazione di coerenza con la programmazione e pianificazione regionale. Il Piano d'Ambito, integrato dalle suddette osservazioni regionali, è stato pubblicato sul sito istituzione dell'Ato Mb e reso noto a Regione Lombardia e alla Provincia di Monza e della Brianza [...], a seguito dell'approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ato Mb, nella seduta del 03/02/2025, con deliberazione n. 4*”.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Brianzacque S.r.l., fino al 31 dicembre 2041;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	539.329 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	185
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.965 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Pavia”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Pavia Acque S.c.a r.l., fino al 31 dicembre 2033; in aggiornamento alla situazione rappresentata con riferimento al primo semestre 2025, si evidenzia che *“è stata assunta dalla Provincia di Pavia in quanto Ente di Governo dell'Ambito”* la deliberazione C.P. n. 51/2025 che ha recepito positivamente l'istanza del Gestore d'Ambito *“di estensione della durata della Convenzione di Gestione di 10 anni, fino al 31/12/2043, ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico e finanziario a fronte di nuove e ingenti necessità di investimento”*;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Sondrio

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	182.086 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	77
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.196 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Sondrio";
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito S.Ec.Am. S.p.A., a far data dal 1° luglio 2014, fino al 30 giugno 2044;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Varese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	881.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.200 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo “Ufficio d'Ambito di Varese”;
- avendo superato le criticità in passato riportate, si registra che l'ente di governo – nel corso degli ultimi anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.


CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (a far data dal 1° ottobre 2015 e fino al 30 settembre 2035) al gestore unico d'ambito Alfa S.r.l., a cui non hanno ancora aderito in qualità di soci tre (3) Comuni (Caronno Pertusella, Saronno e Taino). Relativamente a questo gestore, l'ente d'ambito comunica che *“con nota prot. 12390 del 10 giugno 2025 (agli atti con prot. 2509 del 10 giugno 2025), Alfa ha presentato richiesta di estensione dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato al 2045, nei termini previsti dal D. Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. art. 151, volta ad attuare il percorso relativo all'avvio del procedimento da parte dell'Ufficio d'Ambito e da integrare con la necessaria documentazione tecnica ed economico-finanziaria a supporto, la richiesta trova il proprio fondamento nelle disposizioni nel comma 1.c) dell'articolo 27-ter della Convenzione di affidamento, che prevede, tra le misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, la “modifica del perimetro di affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla [...] convenzione”;*
- è presente un (1) soggetto, Lereti S.p.A. (ex Acsma-Agam reti gas-acqua), che gestisce il servizio in base ad affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con i trentaquattro (34) Comuni interessati. In tali realtà comunali Alfa S.r.l. risulta *“subentrata nella gestione della fognatura e della depurazione contestualmente alla presenza di Lereti per la parte acquedotto”*. In aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nella relazione semestrale precedente, si evidenzia che *“per quanto concerne i passaggi dei comuni dal gestore Lereti ad Alfa, i due gestori si sono impegnati a presentare un progetto condiviso [...] finalizzato alla condivisione ed allo studio delle rispettive reti, piani e programmi di investimento, necessità di fabbisogni*

territoriali verso l'utenza e la miglior gestione dei servizi e dei passaggi di gestione, che possano integrare eventuali lacune o le eventuali inadeguatezze degli investimenti. Quanto sopra è volto a definire un'aggregazione di tutti i 34 comuni, oggi gestiti da Lereti S.p.A., in anticipo rispetto alla scadenza finale dell'ultimo comune, concordando tra i due soggetti gestori un cronoprogramma ed il conseguente pagamento dei VR. Ciò permetterà ad Alfa di programmare al meglio gli investimenti necessari, in continuità al gestore Lereti. Il CdA dell'Ufficio d'Ambito attende a deliberare [...] una volta ricevuto il documento completo ed aver condiviso tale percorso con Provincia e Comuni”.

VENETO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 17/2012 (come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014) prevede, all'articolo 2, che *“al fine dell'organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, (...), sono i seguenti:*

- a) *ambito territoriale ottimale Alto Veneto;*
- b) *ambito territoriale ottimale Veneto Orientale;*
- c) *ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia;*
- d) *ambito territoriale ottimale Bacchiglione;*
- e) *ambito territoriale ottimale Brenta;*
- f) *ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;*
- g) *ambito territoriale ottimale Veronese;*
- h) *ambito territoriale ottimale Polesine”.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'articolo 3 della medesima Legge Regionale n. 17/2012 istituisce i Consigli di Bacino *“quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, [che] hanno personalità giuridica di diritto pubblico”.*

A.T.O. Alto Veneto

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	189.006 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.566 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti all'interno dell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. successivamente interessato da una operazione straordinaria d'impresa con conseguente cambio di denominazione in “Servizi Idrici Integrati Bellunesi S.p.A.”;
- con riferimento agli operatori Cooperativa Gestione Acquedotto Vicinia Zuel di Sopra, Acquedotto di Azzon S.p.A., Consorzio Acquedotto Campo Salieto e Consorzio Acquedotto Vicinia di Cojana, si rileva che “*si è concluso negativamente il perfezionamento del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.147, co.2, lett.b) [del D.Lgs. n. 152/2006]*” con l'adozione della delibera di assemblea dei Sindaci n. 8 del 28 giugno 2022. L'ente d'ambito ha segnalato nei precedenti semestri che “*le gestioni avessero proposto “ricorso Straordinario avanti al Presidente della Repubblica per l'annullamento e la revoca, previa sospensione della delibera di assemblea dei Sindaci n. 8 del 28 giugno 2022*”. Al riguardo l'ente d'Ambito ha comunicato che “*in data 6 e 19 ottobre 2023 le gestioni private hanno trasmesso “motivi aggiunti” per i quali l'ente ha ritualmente controdedotto presso il Ministero [dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica]. Le gestioni hanno anche reiteratamente chiesto la riconvocazione dell'Assemblea, al fine di revocare detta Deliberazione, ma le istanze sono state rigettate*”. L'ente di governo ha infine comunicato che “*in data 5 aprile 2024 le gestioni notificavano “ulteriori motivi aggiunti” per le quali l'ente ha dedotto al Ministero e che è recentemente venuta a conoscenza del parere del 22.05.2024 con cui il Consiglio di Stato in sezione consultiva, in trattazione del ricorso in oggetto disponeva lo svolgimento di attività istruttoria definitiva sul procedimento in oggetto; alla richiesta dell'ente, il Ministero ha riscontrato trasmettendo la relazione conclusiva che “insiste per il rigetto del ricorso proposto posto che anche le*

doglianze dedotte dai ricorrenti nella memoria di replica pervenuta in data 12/09/2024 non trovano riscontro nel quadro giuridico e normativo vigente in materia". Si resta pertanto in attesa dell'esito del ricorso". L'ente d'ambito ha, infine, riferito che "con nota del MASE prot.55310 del 24/03/2025 è stato notificato il Decreto del Presidente della Repubblica datato 18 marzo 2025, con cui "il ricorso straordinario (...) è respinto, con assorbimento della domanda cautelare", assunto "udito il parere n.1538/2024 reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 4 dicembre 2024" e che "in data 22 maggio 2025 è stato ulteriormente notificato da parte del legale incaricato dai ricorrenti un ricorso per revocazione, che è stato prontamente trasmesso al MASE per i seguiti di competenza".

A.T.O. Veneto Orientale

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	834.962 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4
COMUNI DELL' A.T.O.	91
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.451 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Veneto Orientale”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (fino al 31 dicembre 2038), di Piave Servizi S.r.l. (fino al 31 dicembre 2037) e di Costruzioni Dondi S.p.A. (fino al 29 giugno 2028);
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Laguna di Venezia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	783.229 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	36
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.866 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Laguna di Venezia”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2038) al gestore unico d'ambito Veritas S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. Bacchiglione

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.095.928 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.156 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Bacchiglione”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, l'EGA rappresenta il seguente quadro delle gestioni operanti al suo interno:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Acquevenete S.p.A. (fino al 31 dicembre 2036), di Viacqua S.p.A. (cui sono assegnati due bacini gestionali fino al 31 dicembre 2036) e di AcegasApsAmga S.p.A. (operante nel Comune di Padova fino al 21 dicembre 2028, nel Comune di Abano Terme fino all'individuazione del gestore unico d'ambito, e in altri 10 [dieci] Comuni fino 31 dicembre 2030)¹⁷;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

¹⁷ Relativamente ai gestori Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A. e alla decisione del Consiglio di Bacino Bacchiglione di approvare l'istanza per l'estensione della durata dell'affidamento, l'Autorità (alla luce degli adempimenti in materia di affidamento e subentro alle gestioni esistenti per il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 172 del D.Lgs. 152/2006) ha trasmesso la deliberazione 30 novembre 2021, 551/2021/R/IDR alla Regione Veneto ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza. L'ente d'ambito ed i gestori interessati hanno impugnato la deliberazione citata. Le sentenze del TAR Lombardia 2 novembre 2022 nn. 2405, 2412 e 2414 hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati.

A.T.O. Brenta

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	592.184 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	68
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.693 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Brenta”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 22 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito ETRA S.p.A.¹⁸;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

¹⁸ L'ente di governo precisa che “il gestore ETRA S.p.A. dal 1° gennaio 2024 si è trasformato in “ETRA SpA Società Benefit” senza soluzione di continuità e con il mantenimento dei requisiti fondanti l'affidamento in house, come confermato con delibera n. 13 del 15/12/2023”.

A.T.O. Valle del Chiampo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	103.529 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	13
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	267 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Valle del Chiampo”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti con affidamento assentito (fino al 28 febbraio 2029), in conformità alla normativa pro tempore vigente: Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. Veronese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	896.612 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	97
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.062 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Veronese”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti con affidamento assentito (fino al 14 febbraio 2031), in conformità alla normativa pro tempore vigente: Acque Veronesi S.c.ar.l. e Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. Polesine

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	244.390 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	52
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.965 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Polesine”;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2038) al gestore unico d'ambito Acquevenete S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

FRIULI VENEZIA GIULIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3 della Legge Regionale n. 5/2016, prevede che:

- *“sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (...), l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale”* (comma 1);
- *“con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale [Lemene], sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti (...) all'Ambito territoriale ottimale interregionale”* (comma 2).

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Con la medesima Legge Regionale n. 5/2016 è stata costituita *“l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...). Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2”*, prevedendo altresì, quali organi permanenti dell'AUSIR, le *“Assemblee locali”* che approvano il *“programma quadriennale degli interventi”* e la *“modulazione (...) della tariffa”* e esprimono un parere vincolante sulla proposta di Piano d'Ambito e di forma di affidamento del servizio, nonché *“sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale con riferimento al territorio in cui insistono”*.

A.T.O. Friuli-Venezia Giulia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.

1.278.506 abitanti

PROVINCE DELL' A.T.O.

4 del FVG e porzioni di 2 del Veneto

COMUNI DELL' A.T.O.

226

SUPERFICIE DELL' A.T.O.

8.431 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO (inclusi 11 comuni della Regione Veneto, originariamente ricompresi nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene") hanno aderito alla "Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti" (AUSIR);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO rappresentato dall'AUSIR:


- *"nel momento dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, [risultavano essere] già stati disposti dai competenti Enti di governo d'Ambito, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria pro tempore vigente"*, gli affidamenti del servizio idrico integrato alle società: Acquedotto del Carso S.p.A. (fino al 31 dicembre 2030), Iris Acqua S.r.l. (fino al 31 dicembre 2045)¹⁹, Hydrogea S.p.A. (fino al 29 giugno 2039), Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (fino al 29 giugno 2039), AcegasApsAmga S.p.A. (fino al 31 dicembre 2027) e CAFC S.p.A. (fino al 31 dicembre 2045). In merito a quest'ultimo gestore, l'AUSIR ha, da ultimo, specificato che *"nel secondo semestre dell'anno 2025 si è conclusa l'operazione di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e HydroGEA S.p.A. con la conseguenza che a partire dal 1° gennaio 2026*

¹⁹ AUSIR comunica che *"in sede di verifica interna della documentazione già inviata, è stato riscontrato un errore materiale nei file Excel precedentemente trasmessi, concernente il termine di scadenza della concessione in house affidata a IrisAcqua S.r.l. Tale dato è stato pertanto rettificato, aggiornando la scadenza dell'affidamento al 31 dicembre 2045. La correzione si è resa necessaria in quanto le precedenti comunicazioni dell'Agenzia non avevano tenuto conto che la Consulta d'Ambito "Orientale Goriziano", Ente di governo d'Ambito cui l'AUSIR è successivamente subentrata, ha disposto il prolungamento dell'affidamento a IrisAcqua S.r.l. fino al 31 dicembre 2045, come stabilito dalla deliberazione 29 novembre 2016, n. 176. Tale deliberazione ha modificato la precedente deliberazione 14 dicembre 2005, n. 2, con la quale l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano" aveva attribuito l'affidamento fino al 31 dicembre 2035"*.

il Gestore CAFC S.p.A. subentrerà al Gestore Hydrogea S.p.A. nella gestione del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 26 dd. 27.11.2025. Tale subentro riguarda tutti i Comuni attualmente serviti da Hydrogea S.p.A. nella ex Provincia di Pordenone, che dal 1° gennaio 2026 saranno gestiti da CAFC S.p.A., già affidataria del servizio per i Comuni della ex Provincia di Udine fino alla scadenza del 31 dicembre 2045”;

- non si rinvengono altri soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

EMILIA- ROMAGNA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n. 23/2011, prevede che *“sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (...), l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 4 della medesima Legge Regionale n. 23/2011 *“per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani (...), è costituita un'Agenzia denominata “Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “Agenzia”) (...). L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che:

- *“al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello [svolte dal Consiglio d'ambito] sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello [svolte dai Consigli locali] sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale”* (articolo 4, comma 4);
- i Consigli locali provvedono, in particolare *“all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli”*, nonché *“a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi”* (articolo 8, comma 6).

A.T.O. Emilia-Romagna

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	4.451.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	9
COMUNI DELL' A.T.O.	331
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	22.453 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (ATERSIR);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO, che – come precisato da ATERSIR – è “*suddiviso in bacini corrispondenti a ciascun territorio provinciale*”:

- il servizio è stato affidato²⁰:
 - nella Provincia di Piacenza, a IRETI S.p.A., affidamento fino al 31 dicembre 2040;
 - nella Provincia di Parma, a IREN S.p.A., Emiliambiente S.p.A. e Montagna 2000 S.p.A., con affidamenti tutti in scadenza al 31 dicembre 2027, in forza delle previsioni di cui alla legge regionale n.14/2021²¹;

²⁰ Si rinvia alle precedenti relazioni semestrali per l'illustrazione delle attività poste in essere, nel corso degli anni, da ATERSIR relativamente alle diverse fasi delle procedure di gara espletate nelle Province di Piacenza, Reggio Emilia, Rimini

²¹ La durata di alcuni affidamenti in Emilia-Romagna è stata interessata dalle disposizioni introdotte dalla legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14, recante “*Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. modifiche alle Leggi Regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021*”, che, all'art. 16 prevede, in particolare, che: “*Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data*” (comma 1), con la precisazione che “*Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge*” (comma 2). La norma in parola è stata oggetto di impugnazione del Governo innanzi alla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 119/2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alle disposizioni della legge regionale *de quo*.


- nella Provincia di Reggio Emilia, a ARCA S.r.l. con scadenza dell'affidamento stabilita al 31 dicembre 2040;
 - nella Provincia di Modena, a HERA S.p.A., Sorgea Acqua S.r.l., e AIMAG S.p.A., con affidamenti tutti in scadenza al 31 dicembre 2027, in forza delle previsioni di cui alla legge regionale n.14/2021;
 - nella Provincia di Bologna, a HERA S.p.A. e a Sorgea Acqua S.r.l., con affidamenti tutti in scadenza al 31 dicembre 2027, in forza delle previsioni di cui alla legge regionale n.14/2021;
 - nella Provincia di Ferrara, a HERA S.p.A. e CADF S.p.A., con affidamenti tutti in scadenza al 31 dicembre 2027, in forza delle previsioni di cui alla legge regionale n.14/2021;
 - nella Provincia di Ravenna, a HERA S.p.A. affidamento in scadenza al 31 dicembre 2028;
 - nella Provincia di Forlì Cesena, a HERA S.p.A., affidamento in scadenza al 31 dicembre 2028;
 - nella Provincia di Rimini, a HERA S.p.A., con scadenza dell'affidamento stabilita al 31 dicembre 2040.
- risultano presenti altri quattro (4) soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
- del Comune di Maiolo (nella Provincia di Rimini) e del Comune di Riulunato (nella Provincia di Modena), gestioni in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - del Comune di Toano (nella Provincia di Reggio Emilia), gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b), dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - a seguito del passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna, del Comune di Montecopiolo, il quale ha presentato l'istanza di riconoscimento della salvaguardia ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 147, c. 2-bis, lett b), in data 1° aprile 2022. L'istanza è stata accolta con delibera del Consiglio d'Ambito n. 62 del 27 luglio 2022.
- si rinvengono, poi, tre (3)²² soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente: Comune di Berceto (nella Provincia di Parma); Comune di Fanano e Comune di Fiumalbo (nella Provincia di Modena). La situazione aggiornata con riferimento a tali quattro realtà risulta essere la seguente:
- l'ente di governo dell'ambito ha comunicato che, con le sentenze 650, 651 e 652 del 2022, il TAR Emilia-Romagna, ha respinto i ricorsi presentati dai Comuni di Berceto, Fanano e Fiumalbo dichiarandoli inammissibili ed improcedibili. Tutti e tre i Comuni hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato. ATESIR informa che

²² Con riferimento al Comune di Lizzano in Belvedere (nella provincia di Bologna), fino allo scorso semestre rientrante fra i soggetti gestori del servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla normativa *pro tempore* vigente, ATESIR evidenzia che dal 1° gennaio 2026 HERA S.p.A. ha assunto il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato nel pertinente territorio comunale.

“gli appelli dei Comuni di Fanano e Fiumalbo sono stati respinti (rispettivamente con Sentenze nn. 1113 e 1114/2024, depositate in data 02.02.2024) e pertanto è stata confermata la legittimità del provvedimento di diniego del riconoscimento della gestione autonoma”. Conseguentemente l’ente di governo “ha proceduto a prendere contatti con i Comuni suddetti per avviare il percorso di trasferimento delle gestioni autonome in capo ad HERA S.p.A., tuttavia in data 09/05/2024 ATERSIR ha ricevuto notificazione dei ricorsi presentati da parte di entrambi i Comuni innanzi alla Corte di Cassazione. In data 11 novembre 2025 si è tenuta l’udienza in Cassazione e l’Agenzia è attualmente in attesa della sentenza conclusiva del procedimento”;

- con riferimento invece al ricorso presentato dal Comune di Berceto, l’ente di governo precisa che *“è stato in misura accolto (con Sentenza n. 1115, depositata in data 02.02.2024) in quanto il Consiglio di Stato ha considerato esistente la gestione di cui il Comune si è riappropriato nel 2015 con una serie di provvedimenti. Tuttavia, il Consiglio di Stato non ha riconosciuto la legittimità della gestione autonoma del Comune di Berceto, ma solo la necessità ci sia da parte dell’Agenzia la valutazione dell’istanza di riconoscimento della gestione stessa, con particolare riferimento alla sussistenza degli elementi tecnici previsti dal comma 2-bis lett. b dell’art. 147 D.lgs. 152/2006.” L’ente di governo pertanto “in ottemperanza alla pronuncia del Collegio, ha adottato la Determinazione n. 43 del 01/03/2024 di avvio dell’istruttoria tecnica relativa all’istanza del Comune di Berceto assunta al protocollo dell’Agenzia n. PG/2016/695 del 02/02/2016 relativa al riconoscimento dei requisiti per la salvaguardia della gestione del SII svolta dal Comune ai sensi della lettera b) del comma 2-bis dell’art. 147 D.lgs.152/2006; prevedendone la conclusione entro il 31 luglio 2024, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2024 con determinazione n.183 del 24 luglio 2024 in relazione alla cospicua documentazione fornita dal Comune nel mese di luglio. L’istruttoria è dunque al momento in corso”.*, L’ente d’ambito ha comunicato che l’istruttoria si è conclusa con Delibera di Consiglio d’Ambito n. 2 del 27 gennaio 2025 recante il rigetto dell’istanza del comune di Berceto. Avverso tale provvedimento il Comune di Berceto *“ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato all’Agenzia in data 11 giugno 2025, successivamente ATERSIR ha chiesto la trasposizione del giudizio dinanzi al TAR ed attualmente è in attesa della fissazione dell’udienza”*.

TOSCANA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 69/2011, prevede che *“ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3 della medesima Legge Regionale n. 69/2011, *“è istituita l'Autorità Idrica Toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale (...), di seguito denominata Autorità Idrica. L'Autorità Idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile (...).”*

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che:

- *“per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'Autorità Idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle [seguenti] conferenze [: a) conferenza territoriale n. 1, “Toscana Nord”; b) conferenza territoriale n. 2, “Basso Valdarno”; c) conferenza territoriale n. 3, “Medio Valdarno”; d) conferenza territoriale n. 4 “Alto Valdarno”; e) conferenza territoriale n. 5, “Toscana Costa”; f) conferenza territoriale n. 6, “Ombrone”, come indicate all'articolo 13]”.*

A.T.O. Toscana

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.656.404 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	10
COMUNI DELL' A.T.O.	270
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	22.265 mq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità Idrica Toscana” (AIT); l'AIT ha precisato che *“con deliberazione n. 14 del 19 novembre 2020 l'Assemblea [...] ha proceduto alla definizione [...] delle Conferenze territoriali ex art. 13 [della Legge Regionale n.] 69/2011 quali sub-ambiti per l'affidamento del servizio idrico integrato, superando quanto previsto dall'art. 18 della stessa legge regionale [in tema di affidamento ad un unico soggetto gestore] e consentendosi quindi, alla scadenza delle gestioni in corso, distinti affidamenti del servizio idrico integrato riferiti ad ambiti territoriali corrispondenti alle Conferenze stesse”*;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:


- l'avvenuto affidamento ai gestori di *sub-ambito*: Acque S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza “Basso Valdarno”), ASA S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza “Toscana Costa”), Acquedotto del Fiora S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza “Ombrone”), GAIA S.p.A. (fino al 31 dicembre 2034, nel territorio della conferenza “Toscana Nord”), Nuove Acque S.p.A. (fino al 31 maggio 2029, nel territorio della conferenza “Alto Valdarno”) e Publiacqua S.p.A. (nel territorio della conferenza “Medio Valdarno”). Con riferimento a tale ultima situazione ed in aggiornamento alla situazione rappresentata nella relazione semestrale precedente, l'ente di governo d'ambito ha, da ultimo, comunicato che l'Assemblea di AIT con deliberazione n. 8/2025 del 9 dicembre 2025 ha accolto la proposta della Conferenza territoriale interessata volta a valutare la forma di gestione tramite società interamente pubblica *in house*. Con tale provvedimento è stata quindi dato *“mandato alla struttura [di AIT] per l'avvio dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 201/2022, volta alla valutazione comparativa tra le possibili forme di gestione, tra cui quella dell'affidamento in house providing, e conseguentemente è stata sospesa la procedura di gara a doppio oggetto, di cui alla precedente Deliberazione n. 13/2023 del 24 luglio 2023”*. Risulta che sia stato richiesto alla struttura dell'AIT *“di effettuare gli approfondimenti tecnici relativi alla suddetta forma di gestione in house, predisponendo una nuova relazione di cui all'art. 14 del D.lgs. cit. entro e non oltre il 31/03/2026, per*

consentire all'Assemblea di pronunciarsi in via definitiva e disposta la proroga tecnica del corrente affidamento del Servizio Idrico Integrato alla società Publiacqua s.p.a., alle medesime condizioni di quello attualmente svolto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento secondo i dettami dell'art. 16 del TUSP, e comunque non oltre il 31.12.2026, anche allo scopo di terminare gli importanti investimenti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR, la cui scadenza ricade nel corso dell'anno 2026”;

- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di GEAL S.p.A., titolare di un rapporto di gestione con il Comune di Lucca, con scadenza di affidamento al 31 dicembre 2025; l'ente di governo comunica che “*in vista della scadenza della relativa concessione prevista per il 31/12/2025, ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 12 della Convenzione tipo approvata con deliberazione AEEGSI 656/2015/R/ldr finalizzato al subentro del servizio al Gestore della Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord, ossia GAIA S.p.a. ed, acquisita la proposta del gestore uscente, ha approvato, con decreto n. 137 del 19/11/2024, il valore residuo al 31.12.2025. In parallelo, in data 25/07/2024 è pervenuta da parte del Comune di Lucca un'istanza ai sensi dell'art. 147 c. 2 bis D.Lgs. 152/2006 ai fini del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma del Comune medesimo, cui ha fatto seguito il diniego della stessa da parte di questa Autorità. Contro tale determinazione il Comune ha quindi presentato ricorso al TAR Toscana, che, nel respingere l'istanza cautelare presentata, ha fissato per la discussione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 febbraio 2025*”. In aggiornamento rispetto a quanto comunicato nel semestre precedente, l'ente di governo riferisce che con sentenza n. 633/2025 il TAR Toscana ha accolto il ricorso del Comune, “*prevedendo che questa Autorità ... in sede di riesame dell'istanza di salvaguardia della gestione proposta dal Comune di Lucca, dovrà dunque pronunciarsi sulla presenza o meno delle caratteristiche di cui all'art. 147, co. 2- bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006*”. Avverso detta sentenza AIT ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, e, in ottemperanza a quanto dallo stesso stabilito, ha avviato l'istruttoria in merito alla sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art.147, co. 2-bis, lett. b) D.Lgs. n. 152/2006, che si è conclusa con il diniego all'accoglimento dell'istanza di salvaguardia per assenza dei detti requisiti²³. Con decreto n. 108 del 25 settembre 2025, AIT ha sospeso il procedimento di subentro “*in attesa degli esiti definitivi del ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato, riservandosi ulteriori atti ad esito di tale ricorso*”. Il Comune di Lucca ha disposto “*una proroga tecnica e meramente conservativa della concessione in essere tra lo stesso Comune e GEAL S.p.A. fino al 31 gennaio 2026, rispetto alla quale questa Autorità ha espresso il nulla osta e GAIA S.p.A. ha dichiarato di rimettersi alle decisioni delle Amministrazioni competenti*”;
 - del Comune di Zeri, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006.

²³ Dagli elementi acquisiti risulta che anche su tale determinazione il Comune di Lucca ha proposto ricorso innanzi al TAR Toscana.

UMBRIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2013, prevede che *“l'intero territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima Legge Regionale n. 11/2013, *“è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che *“l'AURI subentra agli A.T.I. [Ambiti Territoriali Integrati, A.T.I. 1-2, A.T.I. 3 e A.T.I. 4] nelle convenzioni e nei contratti di affidamento in essere, (...), fermo il bacino territoriale di riferimento”* (articolo 19, comma 3).

A.T.O. Umbria

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	854.378 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	92
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	8.459 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico” (AURI);
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- nel territorio dell'ex A.T.I. 1-2, il servizio è affidato al gestore Umbra Acque S.p.A., fino al 31 dicembre 2031;
- nel territorio dell'ex A.T.I. 3, il servizio è affidato al gestore Valle Umbra Servizi S.p.A., fino al 26 dicembre 2031;
- nel territorio dell'ex A.T.I. 4, il servizio è affidato al gestore Servizio Idrico Integrato S.c.p.A., fino al 31 dicembre 2032;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

MARCHE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2011 prevede che *“il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ATO:*

- a) *Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;*
- b) *Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;*
- c) *Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;*
- d) *Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese;*
- e) *Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo”.*

Si evidenzia, quindi, una ripartizione del territorio regionale in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione non coincidente con il territorio delle corrispondenti province.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 5 della medesima Legge Regionale n. 30/2011, le funzioni diente di governo sono svolte dall'Assemblea di Ambito, (*“quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria”*) e la medesima è dotata *“di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio”*.

A.T.O. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	350.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	52
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.568 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dalle informazioni finora acquisite, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare:
 - di Marche Multiservizi S.p.A. e ASET S.p.A.; con riferimento a tali gestioni, l'Ente di governo ha evidenziato che, con deliberazione dell'Assemblea dell'AATO n. 27 del 22 dicembre 2025 ed *"allo scopo di assicurare e garantire una più efficace organizzazione del servizio idrico integrato a livello di intero Ambito ed anche per evidenti ragioni di economicità"*, è stata determinata *"una data di scadenza unica delle gestioni salvaguardate, fissata al 31.12.2030, quale ponderata media tra le distinte durate, nell'ottica dell'affidamento al gestore unico d'ambito"*;
 - del Comune di Pietrarubbia, gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 2 - Marche Centro - Ancona

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	403.827 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.835 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 2 Marche Centro – Ancona";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Viva Servizi S.p.A., per il quale con delibera dell'ATO n. 3/2022 si è approvata la *"Relazione illustrativa delle ragioni e delle sussistenze dei requisiti per l'estensione della durata dal 31/12/2030 al 30/06/2033"*;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. 3 - Marche Centro - Macerata

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	359.227 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	46
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.521 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 3 Marche Centro – Macerata";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di undici (11) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare:
 - di A.S.S.M. S.p.A. Tolentino, Azienda San Severino Marche S.p.A. (A.S.S.E.M S.p.A.), ATAC Civitanova S.p.A., APM Pluriservizi Macerata S.p.A. e Valli Varanensi S.r.l. (operatori cui la gestione del servizio è stata affidata fino al 31 dicembre 2025), nonché di ASTEA S.p.A. e Acquambiente Marche S.r.l. (con affidamento scaduto al 30 giugno 2025);
 - di tre (3) gestioni in forma autonoma in comuni montani (Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro) con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - del Comune di Ussita a cui, con deliberazione n. 23 del 18 novembre 2022, è stato riconosciuto il regime di salvaguardia ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006.
- non si rinvengono soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. 4 - Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	120.151 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	27
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	653 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale “ATO 4 Marche Centro Sud – Fermano e Maceratese”;
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Tennacola S.p.A., fino al 31 dicembre 2034;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. 5 - Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	298.544 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.813 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente ente di governo, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito CIIP S.p.A., fino al 31 dicembre 2047;
- non si rinvengono soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

LAZIO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 6/1996, all'articolo 2, individua i seguenti ambiti territoriali:

- a) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo;
- b) ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma;
- c) ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti;
- d) ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina;
- e) ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone.

La successiva Legge Regionale n. 9/2017 prevede che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI), anche di dimensione diversa da quella provinciale

La Giunta regionale con delibera n. 56/2018, come modificata dalle delibere 27 febbraio 2018 n.129/2018 e n.152/2018, ha individuato sei ambiti territoriali in luogo dei cinque già esistenti; tuttavia, l'efficacia dei predetti provvedimenti è stata sospesa con la delibera di Giunta regionale n. 218/2018, confermando l'assetto vigente dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO, così come definiti con la citata Legge Regionale n. 6/1996.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Attualmente, in ciascun ATO, l'ente di governo dell'ambito è rappresentato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province.

A.T.O. 1 – Lazio Nord Viterbo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	307.239 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	60
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.601 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'ATO hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione e pertanto partecipano all'ente di governo d'Ambito;
- relativamente all'ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia; tuttavia, si rileva che le determinazioni tariffarie di competenza sono state, poi, trasmesse all'Autorità.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (fino all'11 marzo 2036) al gestore unico d'ambito Talete S.p.A. Con Atto di Orientamento/ Indirizzo n° 125 del 14 novembre 2023 l'Ente di governo d'Ambito ha stabilito di proseguire il percorso avviato, ai fini della revisione della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, *“in modo da poter superare la nota situazione di criticità della gestione Talete e garantire la continuità del servizio attraverso i necessari efficientamenti e soprattutto la sostenibilità di un adeguato piano degli interventi”*. Con il medesimo atto è stato anche stabilito di procedere con gli adempimenti conseguenti e necessari *“al fine di concretizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato di questo A.T.O. nella forma della Società Mista a prevalente Capitale Pubblico, tramite gara a doppio oggetto per l'individuazione di un socio privato da inserire nella compagine sociale della Talete S.p.A.”*. Rinviano agli elementi rappresentati nelle precedenti relazioni semestrali, si evidenzia, a titolo di aggiornamento, che *“è stato pubblicato (tramite INVITALIA quale centrale di committenza) l'Avviso di gara a doppio oggetto e sono in corso le relative procedure per l'individuazione di un socio privato da inserire nella compagine sociale della Talete S.p.A.”*;
- si registra, altresì, la presenza di due (2) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di un (1) Comune (Vasanello) che gestisce il servizio in economia, in quanto Talete S.p.A. ha preso in carico le gestioni relative a tre Comuni (Ischia di Castro, Castiglione in Teverina e Proceno). Nei confronti del comune di Vasanello, la Regione Lazio con D.G.R. n.870 del 2 ottobre 2025 ha deliberato di esercitare il potere sostitutivo per

mancato adempimento dell'obbligo di trasferimento della gestione del servizio;

- dell'operatore Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno, riguardo al quale l'ente di governo competente comunica che *“la Regione Lazio, con nota del 23 maggio 2022, ha diffidato il suddetto consorzio [...] a provvedere con proprio formale atto deliberativo al trasferimento delle infrastrutture idriche al gestore unico dell'ATO entro il 31 maggio 2022 [...]. Il suddetto consorzio ha comunicato di aver impugnato la nota di diffida della Regione Lazio”*. Si rileva che la sentenza del TAR Lazio 16 febbraio 2023, n. 2777, prendendo atto che risulti *“comprovata dalla documentazione di causa”* la circostanza che il Consorzio non rientri, allo stato, nel novero dei soggetti salvaguardati, ha evidenziato, con riferimento all'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 147 del d. lgs. n. 152/2006, comma 2-ter, che *“tale disposizione, infatti, va riferita alle gestioni in forma autonoma “non salvaguardate” ricadenti nel perimetro di un unico ambito territoriale, e in tale ottica si giustifica l'obbligo, in capo al relativo ente di governo, di procedere all'affidamento al gestore unico del medesimo ambito entro il termine tassativamente previsto. Nel caso di specie, trattandosi di infrastruttura che interseca il territorio di più ambiti, la norma in esame non può operare automaticamente, non essendovi spazio per iniziative “unilaterali” di uno dei due Enti di governo, ma dovendosi procedere necessariamente previa delibera, a monte, della Giunta Regionale”*. Inoltre l'ente di governo precisa che: *“per quanto riguarda la gestione operata dal Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno in Liquidazione (Soggetto Gestore non salvaguardato in base alla normativa in materia di riorganizzazione del S.I.I.) sono in corso le interlocuzioni con la Regione Lazio, i gestori Talete S.p.A. (A.T.O. 1 - Lazio Nord Viterbo) e ACEA ATO 2 S.p.A. (A.T.O. 2 – Lazio Centrale Roma) per effettuare le necessarie attività ricognitive finalizzate alla definizione della Convenzione per la gestione della interferenza idraulica inter Ambito secondo la normativa regionale ed in esecuzione della Sentenza n. 3629/2024 del Consiglio di Stato (Sezione IV)”*.

A.T.O. 2 – Lazio Centrale Roma

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.880.486 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	113
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	5.134 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'ATO hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione e pertanto partecipano all'ente di governo d'Ambito;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2032) al gestore unico d'ambito Acea ATO2 S.p.A.. Con riferimento ai profili della durata di tale affidamento, si segnala la recente previsione – illustrata nella parte generale della presente Relazione – di cui all'art.1, comma 479, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con cui, *“al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”* si prevede che *“la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni”*
- la presenza di altri sette (7) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta di gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvengono soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 3 – Lazio Centrale Rieti

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	185.921 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	81
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.978 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'ente di governo dell'ambito;
- l'ente di governo dell'ambito, con riferimento all'iter previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria 2024-2029, risulta aver ottemperato, nel corso del primo semestre 2025, agli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe;

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2045) al gestore unico d'ambito Acqua Pubblica Sabina S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente (Comune di Pozzaglia Sabina). Con riferimento al Consorzio Media Sabina ed in aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nel semestre precedente, l'ente di governo evidenzia che *“in esecuzione degli artt. 147 e 171 del D.Lgs 152/2006, il giorno 25 novembre 2025 è stato sottoscritto il Verbale di Consegnna Definitivo, confermando la data di effettivo trasferimento della gestione al 1° gennaio 2026, con la corresponsione di un valore di subentro da parte di APS al Consorzio”*
- in aggiornamento, l'ente di governo, relativamente ai 3 (tre) comuni (Concerviano, Longone Sabino e Turania) che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, precisa che *“sono stati sottoscritti i Verbali di Consegnna Definitiva; per il comune di Longone Sabino sono attualmente in corso, da parte del gestore unico, le attività di ricognizione presso le gestioni da acquisire, anche in esito al gravame degli usi civici su alcune infrastrutture del sistema idrico integrato”*.

A.T.O. 4 – Lazio Meridionale Latina

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	683.646 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	38
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.537 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'ente di governo dell'ambito;
- relativamente all'ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia; tuttavia, si rileva che le determinazioni tariffarie di competenza sono state, poi, trasmesse all'Autorità.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 2 agosto 2032) al gestore unico d'ambito Acqualatina S.p.A.;
- non si rinvengono soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 5 – Lazio Meridionale Frosinone

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	460.335 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	86
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.874 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'ente di governo dell'ambito;
- relativamente all'ente di governo in parola si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, inducendo talvolta il gestore di riferimento ad attivare i meccanismi introdotti dall'Autorità per il superamento dei casi di inerzia; tuttavia, si rileva che le determinazioni tariffarie di competenza sono state, poi, trasmesse all'Autorità.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 26 giugno 2033) al gestore unico d'ambito Acea ATO 5 S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione in forma autonoma (Comune di San Biagio Saracinisco) in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la presenza di un (1) Comune, Paliano, che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, pur essendo stato il medesimo Comune condannato – con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1903/2018 del 23 novembre 2018 – a trasferire il servizio idrico integrato al gestore unico. L'ente di governo ha evidenziato che il Comune di Paliano non ha ancora provveduto al passaggio degli impianti e delle reti al Gestore d'Ambito. Dalle informazioni acquisite risulta che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 871 del 2 ottobre 2025, ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti del citato Comune di Paliano per il trasferimento del SII ad Acea Ato 5 SpA, *“riportando anche indicazioni del iter procedurale della successiva adozione del decreto del Presidente di nomina del commissario ad acta per l'attuazione del provvedimento in merito”*.

ABRUZZO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 1, comma 5, della Legge Regionale n. 9/2011, come successivamente modificata e integrata, prevede che *“al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale – di seguito denominato ATUR – coincidente con l'intero territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima Legge Regionale n. 9/2011, *“viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR”*, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, e operante con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo.

La richiamata Legge Regionale precisa, inoltre, che *“in ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l'assemblea dei sindaci – di seguito denominata ASSI – per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione (...). L'ASSI, nell'ambito delle [citate] competenze, esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all'ERSI”* (articolo 1, commi 10 e 11).

A.T.O. Abruzzo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.285.256 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4
COMUNI DELL' A.T.O.	305
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	10.831 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all' ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI);
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con i pertinenti gestori, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento ai gestori di *sub-ambito*: Gran Sasso Acqua S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio dell'ex ATO Aquilano) nonché, con iniziale scadenza antecedente al 31 dicembre 2027, Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. nel territorio dell'ex ATO Marsicano), SACA S.p.A. (nel territorio dell'ex ATO Peligno Alto Sangro), ACA S.p.A. (per il territorio dell'ex ATO Pescarese), Ruzzo Reti S.p.A. (nel territorio dell'ex ATO Teramano) e S.A.S.I. S.p.A. (nel territorio dell'ex ATO Chietino); si evidenzia che la durata di alcuni degli affidamenti sopra richiamati è stata interessata dalle disposizioni introdotte dalla legge regionale 22 agosto 2022, n. 24, che, all'art. 10 prevede, in particolare, che: *“Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere nell'ambito territoriale unico regionale, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data”*;
- quattro (4) comuni cui (con delibere dell'ERSI 28, 29, 30 e 35 del 30 giugno 2022) sono stati riconosciuti i requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del S.I.I. ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvengono diciannove (19) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di:
 - quattordici (14) comuni che *“hanno presentato istanza all'Ente di Governo dell'Ambito per il riconoscimento dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2 bis lettere a) e b) dell'art. 147 del D.Lgs. 152/06 e a cui l'ERSI ha notificato, tramite delibera del Consiglio Direttivo, l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del SII e la necessità di assumere gli atti*

conseguenziali previsti”. Tali Comuni, avverso la delibera trasmessa, hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo anche la sospensiva dell'efficacia degli atti di ERSI, respinta dal medesimo TAR. Risulta che tutti i Comuni interessati - ad eccezione di Fano Adriano, per il quale è stato richiesto al relativo gestore del SII lo stato di attuazione del trasferimento – abbiano promosso ulteriore ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, in merito al quale l'ERSI, da ultimo, ha rappresentato il seguente quadro: *a) con sentenza n. 8971 depositata il 17 novembre 2025, il Consiglio di Stato “ha accolto il ricorso in appello promosso dai Comuni di Barrea e di Villetta Barrea e per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR Abruzzo L'Aquila n. 30/2024, ha accolto il ricorso di I grado (n. 351/2022 R.G.) e annullato i provvedimenti dell'Ersi. Attualmente sono in corso le attività conformative necessarie al fine di garantire una efficiente gestione del servizio idrico”; b) con sentenze nn. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 e 169 dell’8 gennaio 2026 il Consiglio di Stato “ha respinto gli appelli dei Comuni di Alfedena, Anversa Degli Abruzzi, Rocca Pia, Barete, Calascio, Canistro, Capitignano, Castel del Monte, Civitella Roveto, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Bussi sul Tirino”;*

- cinque (5) comuni “*a cui l'ERSI ha notificato, tramite delibera del Consiglio Direttivo, l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del SII e per i quali sono in corso le procedure di trasferimento della gestione del Servizio al gestore individuato ex-legge*”.

MOLISE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n. 4/2017 stabilisce che *“l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato coincide con l'intero territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 4/2017 ha istituito l'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM), quale *“ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e ad esso partecipano obbligatoriamente i Comuni ricadenti nel territorio regionale”*.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	289.413 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	4.437 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Molise hanno aderito all'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM);
- come rappresentato nelle precedenti relazioni, i passaggi più rilevanti nel percorso di costituzione e operatività dell'ente di governo dell'ambito, dagli elementi acquisiti, risultano i seguenti:
 - con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 2 del 31 gennaio 2022 era stato adottato il Piano d'Ambito; da ultimo con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 7 del 25 giugno 2024 è stato approvato il Piano d'Ambito Regionale *“costituito dalla relazione di Piano d'Ambito e dai relativi allegati, inclusi il Rapporto Ambientale, la Dichiarazione di Sintesi e le Misure per il Monitoraggio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore”*;
 - con deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2022 il Comitato d'Ambito dell'EGAM ha scelto la forma dell'affidamento diretto (c.d. *“in house”*) della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della Regione Molise, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui affidare in forma diretta il servizio stesso;
- tuttavia, si segnala che l'ente di governo dell'ambito, con riferimento all'iter previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria 2024-2029, risulta aver ottemperato agli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'EGAM ha comunicato che *“con deliberazione n. 6 del 5 aprile 2022 il Comitato d'Ambito ha approvato lo Statuto della società GRIM - Gestione Risorse Idriche Molise S.c.a.r.l., partecipata da tutti i Comuni della Regione Molise e, in forma minoritaria, dall'Azienda speciale regionale Molise Acque”*. EGAM ha, altresì, comunicato che, con deliberazione Comitato d'Ambito n. 10 del 27 giugno 2022, ha approvato l'affidamento del servizio idrico integrato alla medesima società. In proposito, l'ente di governo ha precisato che *“alla data di dicembre 2024 solo i Comuni di Campobasso, Isernia, Agnone, Baranello, Bojano, Guardiaregia, Mirabello Sannitico, Casacalenda, Campomarino, Portocannone,*

Ripalimosani, Montaquila, Pozzilli e Vinchiaturo hanno integralmente trasferito il SII alla Grim mediante sottoscrizione di apposite convenzioni. Ad oggi unico fornitore di acqua di Grim e dei comuni non ancora “trasferiti” risulta essere l’ASR Molise Acque, con sede in Campobasso”. Inoltre, in data 9 luglio 2024, l’EGA ha chiesto alla Regione Molise l’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti di quindici comuni, che non hanno ancora provveduto alla adesione al gestore unico, “finalizzato a porre in essere, in via sostitutiva, ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell’iter di affidamento alla Grim Scarl, nella qualità di gestore unico d’ambito”. Si tratta dei Comuni di Campodipietra, Castel San Vincenzo, Castellino del Biferno, Civitanova del Sannio, Miranda, Montelongo, Montenero Val Cocchiara, Pietracupa, Roccamandolfi, Rocchetta al Volturno, San Massimo, San Pietro Avellana, San Polo Matese e Scapoli;

- l’EGAM segnala inoltre la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare della società ACEA Molise S.r.l. (con scadenza dell’affidamento il 3 agosto 2037) e Acea ATO 5 S.p.A. (con scadenza dell’affidamento il 29 settembre 2033);
- l’EGAM ha infine comunicato che “*si è espressa negativamente su tutte le richieste di salvaguardia pervenute da alcuni Comuni appartenenti all’ATO*”; l’ente di governo inoltre dichiara che “*i Comuni non hanno impugnato le determinate di esclusione dalla salvaguardia ad eccezione di Longano e Castelpizzuto, entrambi della provincia di Isernia, che hanno esperito ricorso amministrativo al TAR Molise*”.

CAMPANIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 5 della Legge Regionale n. 15/2015, come recentemente modificato dalla L.R. n. 2 del 9 marzo 2022, stabilisce che:

“Art. 5 (Ambito Territoriale Ottimale regionale - ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006, coincide con il territorio regionale ed è suddiviso in Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6.

“Art. 6 (Ambiti distrettuali)

1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali.

2. In attuazione del comma 1, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in Ambiti distrettuali individuati con deliberazione di Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, anche in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modifica di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006. Con la stessa delibera, la Giunta regionale assegna all'ente Idrico Campano un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione delle conseguenti modifiche al proprio Statuto”.

A.T.O. Campania

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	5.590.076 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	550
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	13.590 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Campania hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Ente Idrico Campano" (EIC);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale, si registra l'adempimento agli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe;
- Per quanto concerne la pianificazione di ambito, l'Ente Idrico Campano ha comunicato che *"il Piano d'Ambito Regionale è stato definitivamente approvato con la deliberazione del Comitato Esecutivo 22 dicembre 2021, n. 47. Sono in corso di avvio le procedure per l'aggiornamento del Piano d'Ambito regionale. Sono in corso di attuazione le attività per la predisposizione dei Piani d'Ambito Distrettuali da porre alla base degli affidamenti ai sensi della Legge regionale n. 15/2015"*;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 434 del 3/8/2022 è stata modificata la perimetrazione degli ambiti distrettuali mediante la suddivisione dell'Ambito Distrettuale Calore Irpino in due ambiti distrettuali distinti, denominati "Ambito Distrettuale Irpino" e "Ambito Distrettuale Sannita" coincidenti, rispettivamente, con il territorio di Comuni ricompresi nelle province di Avellino e Benevento. Pertanto, allo stato attuale, secondo tale proposta, il territorio della Regione è suddiviso in sette (7) Ambiti Distrettuali:
 - Ambito Distrettuale Caserta, comprendente tutti i comuni della provincia di Caserta;
 - Ambito Distrettuale Irpino, comprendente tutti i comuni della provincia di Avellino;
 - Ambito Distrettuale "Napoli Città" costituito dal solo comune di Napoli;
 - Ambito distrettuale "Napoli Nord" costituito dagli altri 31 comuni della Città Metropolitana di Napoli;
 - Ambito Distrettuale Sannita, comprendente tutti i comuni della provincia di Benevento;
 - Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove comuni della Città Metropolitana di Napoli e diciassette comuni della provincia di Salerno;
 - Ambito Distrettuale Sele, comprendente 142 comuni della provincia di Salerno, due comuni della provincia di Avellino e un comune della Città Metropolitana di Napoli.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge quanto segue:

- nell'Ambito distrettuale Napoli Città, con deliberazione 28 settembre 2022, n. 54, il Comitato Esecutivo dell'Ente ha affidato alla ABC Napoli Azienda Speciale il servizio idrico integrato; successivamente con deliberazione 30 ottobre 2024, n. 57 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha adottato il Piano d'Ambito distrettuale Napoli Città;
- nell'Ambito distrettuale Caserta, con deliberazione 26 ottobre 2022, n. 56 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha affidato alla società pubblica Idrico Terra di Lavoro Spa ITL Spa il servizio idrico integrato; successivamente con deliberazione 19 giugno 2024, n. 31 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha adottato il Piano d'Ambito distrettuale Caserta;
- nell'Ambito distrettuale Napoli Nord, con deliberazione 8 novembre 2022, n. 67 il Comitato Esecutivo dell'Ente aveva approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Napoli Nord. Con riferimento al medesimo ambito distrettuale, la Regione Campania, in data 4 gennaio 2023, ha, poi, attivato i poteri sostitutivi di cui all'art.14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Dagli elementi finora rappresentati è emerso che *“per l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale “Napoli Nord” [...] il Consiglio di Distretto ha modificato la forma di gestione da “interamente pubblica” a “mista a controllo pubblico”*. L'EIC per il secondo semestre del 2025 precisa che *“sono in fase avanzata le attività finalizzate all'approvazione degli atti di gara per l'individuazione del socio privato. Si prevede l'avvio della gara per il primo quadrimestre del 2026. Tale attività, in adempimento alle previsioni dell'esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 14 del D.L. 115/2022 sono in corso a cura dei competenti uffici della Regione Campania. Risulta, altresì adottata la recente deliberazione 19 dicembre 2025, n. 43 che “ha definitivamente approvato il Piano d'Ambito Distrettuale “Napoli nord” da porre a base della gara per l'individuazione del socio privato della APNN Spa (Acqua Pubblica Napoli Nord Spa)”*;
- nell'Ambito distrettuale Sannita, con deliberazione 8 novembre 2022, n. 68 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Sannita; successivamente, con deliberazione 18 dicembre 2024, n.59 il Comitato Esecutivo dell'ente ha adottato il Piano d'Ambito distrettuale del distretto Sannita. Anche con riferimento a questo ambito distrettuale la Regione Campania, in data 4 gennaio 2023, aveva attivato i poteri sostitutivi di cui all'art.14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Con atto prot. UDCP n. 218 del 4 gennaio 2023, è stato disposto che il *“Direttore dell'E.I.C faccia pervenire (...) la documentazione tecnica preordinata all'indizione della gara finalizzata all'individuazione del partner privato della costituenda società deputata a gestire il servizio idrico – secondo quanto deliberato dal Consiglio di Distretto e dal Comitato esecutivo per l'Ambito del Distretto Sannita – e i Comuni facenti parte dell'Ambito sono stati invitati e diffidati a provvedere, per quanto di rispettiva competenza, (...) alle determinazioni in ordine al modello di gestione secondo quanto deliberato dai competenti Consiglio di distretto e Comitato esecutivo di EIC, e ad assumere i consequenziali provvedimenti relativi alla costituzione della società cui affidare il servizio idrico integrato”*. Si evidenzia l'adozione della deliberazione 5 luglio 2024 n. 1 con cui l'ente, confermando l'indirizzo stabilito con riferimento alla scelta della forma di gestione

prevista, ha manifestato *“la volontà di procedere alla costituzione di una società mista pubblico/privata a prevalente capitale pubblico denominata Sannio Acque Srl”*; con deliberazione 19 novembre 2024 n. 3 è stato approvato l’aggiornamento del piano economico finanziario del Piano Distrettuale Sannita *“ponendo il medesimo Piano Distrettuale quale atto necessario per la pubblicazione della gara per l’individuazione del socio privato della costituenda società Sannio Acque Srl”*. Dagli elementi da ultimo rappresentati dall’EIC risulta, infine, che per l’affidamento del servizio idrico *“sono in fase di chiusure le procedure di gara per l’individuazione del socio privato della società Sannio Acque Srl. Allo stato, è verosimile prevedere la costituzione della società mista e l’avvio della gestione entro il primo quadrimestre del 2026. Tale attività, in adempimento alle previsioni dell’esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 14 del D.L. 115/2022 sono in corso a cura dei competenti uffici della Regione Campania”*;

- nell’Ambito distrettuale Irpino *“con deliberazione 8 novembre 2022, n. 69 il Comitato Esecutivo dell’Ente ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Irpino”*; successivamente, *“con deliberazione 6 febbraio 2023, n. 2 il Comitato Esecutivo dell’Ente ha adottato il Piano d’Ambito distrettuale del distretto Irpino”*. La Regione Campania, in data 4 gennaio 2023, ha attivato i poteri sostitutivi di cui all’art.14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per l’ambito distrettuale “Irpino”. Successivamente con D. Pres. 28 aprile 2023, n. 44 è stato disposto *“di affidare, ai sensi dell’art. 149-bis del D.Lgs. n. 152/2006, nell’esercizio del potere-dovere conferito al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 14 del 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Distretto Irpino ex art. 8, comma 1, della L.R. n. 15/2015 e condiviso dal Comitato esecutivo dell’E.I.C., ex art. 10 della medesima L.R. n.15/2015, la gestione del SII dell’Ambito Distrettuale Irpino come forma di gestione interamente pubblica alla società Alto Calore Servizi S.p.A.”*, prevedendo, altresì, di fissare la durata dell’affidamento della gestione *“de quo “dalla data di sottoscrizione della convenzione di affidamento e sino al 31/12/2027”*;
- per quanto riferibile all’Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano, la società Gori S.p.A. risulta legittimata *“a proseguire nella gestione del servizio fino a naturale scadenza fissata all’anno 2032, in ossequio a quanto previsto dall’art.172 del D.Lgs. n. 152/2006”*;
- con riferimento all’Ambito distrettuale Sele, le società Consac S.p.A., Sistemi Salerno S.p.A., Ausino S.p.A. e ASIS S.p.A. risultano legittimate a *“proseguire nella gestione del servizio in loro titolarità, fino a naturale scadenza (...), fermo restando ogni opportuna azione indirizzata a favorire l’ottenimento dell’unicità della gestione”*.

BASILICATA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 1/2016, prevede che *“l'intero territorio regionale della Basilicata costituisce l'unico Ambito Territoriale Ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 1/2016 ha istituito, quale ente di governo dell'ambito, *“al fine di procedere al riordino ed efficientamento delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'uso delle risorse idriche, al riordino della disciplina regionale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e sulla Gestione Integrata dei Rifiuti, (...) un unico ente denominato "ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata", di seguito anche "E.G.R.I.B.", dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile”* (articolo 1).

A.T.O. Basilicata

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	533.636 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	131
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	9.995 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:


- nel 2016 è stata completata la costituzione degli organi dell'ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche Basilicata (E.G.R.I.B.), a cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO;
- l'ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini della trasmissione all'Autorità delle determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- con Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 19/2002, Acquedotto Lucano S.p.A. è stato riconosciuto gestore unico del servizio idrico integrato sull'intero territorio regionale fino al 31 dicembre 2032;
- risulta presente un (1) altro soggetto (diverso dal gestore unico d'ambito) che gestisce il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del comune di Rotonda, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

PUGLIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale n. 28/1999, come successivamente modificata e integrata, prevede che *“tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della Regione e della gestione unitaria esistente dello stesso (...) l'A.T.O. è costituito dall'intero territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La Legge Regionale n. 9/2011 ha istituito, quale ente di governo dell'ambito, *“l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua”*, dotata di *“personalità giuridica di diritto pubblico [e] di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile”* (articolo 1).

A.T.O. Puglia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	4.029.053 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	6
COMUNI DELL' A.T.O.	257
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	19.541 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Autorità Idrica Pugliese” (AIP);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente, che – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- con delibera n.21 del 13 marzo 2023 è stato approvato il Piano d'Ambito 2020-2045, ai sensi dell'art. 149 co.1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- recependo quanto stabilito dal D.Lgs. n.141/1999, la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia è stata affidata “*all'azienda Acquedotto Pugliese S.p.A.*”. Con la legge n. 205/2017, il termine di affidamento (originariamente fissato al 31 dicembre 2018) è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Con il decreto-legge n. 34/2019, è stato differito al 31 dicembre 2023 e successivamente con decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 2021, n. 233, è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato ad Acquedotto Pugliese S.p.A. al 31 dicembre 2025. Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, poi, stabilendo la rilevanza strategica per l'interesse nazionale dell'Acquedotto Pugliese, ha ammesso “*il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149 bis [del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152] ovvero in favore di quest'ultima società*”. Da ultimo AIP con delibera del Consiglio direttivo 30 giugno 2025, n.52 ha disposto “*l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell' “in house providing” alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026 [...] tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo*”;

- Acquedotto Pugliese S.p.A. gestisce il servizio di acquedotto in 250 comuni, il servizio di fognatura in 247 comuni ed il servizio di depurazione in 252 comuni;
- risultano presenti altri due (2) soggetti, diversi dal gestore unico d'ambito, che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del:
 - Comune di Volturara Appula, gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - Comune di Biccari, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvengono, poi, sette (7) comuni che gestiscono almeno un segmento del servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Con riferimento ai comuni di Alberona, Carlantino, Celle di San Vito, Faeto, San Marco La Catola, Volturino l'AIP si è espressa “sollecitando le rispettive Amministrazioni comunali ad adempiere alla consegna delle opere ad AQP (rif. nota prot. n. 4075 del 19/06/2025)”. Con riferimento, invece, al Comune di Celenza Valfortore AIP riferisce che il citato Comune il “con note prot. n. 2853 del 17/06/2024 e prot. n. 1903 del 24/04/2025 ha espresso la volontà di assumere in conduzione diretta le complessive infrastrutture del Servizio Idrico Integrato. A tal riguardo, in data 13/06 u.s. e 31/7 u.s. si sono tenuti tavoli tecnici di approfondimento circa la rispondenza ai requisiti di cui al comma 2-ter dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006. Allo stato, l'Amministrazione comunale sta provvedendo a chiudere i procedimenti afferenti i titoli autorizzatori delle opere di approvvigionamento proprie (sorgenti e pozzi), al fine anche di ottemperare ai requisiti previsti dal codice dell'ambiente per la conduzione diretta del servizio”;
- relativamente al comune di Alliste risultano “ancora in corso le attività di valutazione da parte di AQP degli interventi di adeguamento della rete fognaria ai fini della loro presa in gestione da parte di AQP”;
- con riferimento al comune di Sava, nel corso del mese di gennaio 2025 si è stabilito il passaggio di gestione della rete fognaria in capo ad AQP.

CALABRIA

ATO UNICO REGIONALE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 47, comma 2, della Legge Regionale n. 34/2010 prevede l'istituzione dell'*“ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 18/2017 ha istituito l'Autorità Idrica della Calabria (AIC), quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato. L'AIC era un ente pubblico non economico, rappresentativo dei comuni della Calabria, che vi partecipavano obbligatoriamente, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed era dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

La Legge Regionale del 20 aprile 2022 n. 10, *“Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente”*, ha riorganizzato i servizi ambientali, istituendo, quale ente di Governo d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, e contestualmente sopprimendo l'AIC. Nell'attesa della costituzione e del successivo insediamento degli organi statutariamente previsti del nuovo ente di governo dell'ambito regionale, le funzioni dell'EGA sono transitoriamente svolte da un'apposita struttura Commissariale, che è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa AIC.

A.T.O. Calabria

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.838.568 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	404
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	15.081 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- la legge regionale 20 aprile 2022 n. 10 *“Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente”*, successivamente modificata con la legge regionale 21 ottobre 2022 n. 32 *“Norme in materia di Servizio idrico integrato”*, ha disciplinato in maniera unitaria l'organizzazione del servizio idrico integrato e quello di gestione dei rifiuti urbani, tramite la creazione, per entrambi i servizi, di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Regione Calabria e l'istituzione di un unico ente di governo (l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni calabresi. Per il periodo transitorio, in attesa della completa operatività di ARRICAL, la citata legge regionale ha assegnato al Presidente della Giunta regionale il compito di nominare un Commissario straordinario, che rimane in carica fino alla costituzione degli organi dell'ente di governo dell'ambito. Dalla data della nomina del Commissario, è disposta la soppressione dell'Autorità Idrica della Calabria;
- con delibera n. 6 del 26 aprile 2024 è stato adottato il Piano d'Ambito unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica; in aggiornamento al quadro rappresentato nella relazione precedente, l'ente di governo ha comunicato che *“il programma degli interventi unitamente agli altri elaborati costituenti il Piano D'Ambito – ai sensi dell'art.149, comma 1, D.Lgs. 152/2006 – sono stati aggiornati alla data del mese di marzo 2024. Il Piano d'Ambito unitamente alla VAS è stato adottato con delibera n.6 del 26/04/2024 e successivamente approvato con deliberazione n.15 del 26/09/2024”*: Rinviano alle precedenti relazioni semestrali per un'illustrazione del percorso amministrativo verso l'operatività dell'Ente, si evidenziano gli ultimi elementi di aggiornamento trasmessi: con deliberazione di Consiglio Direttivo d'Ambito n.35 del 21 ottobre 2025 è stato eletto presidente del Consiglio direttivo medesimo di Arrical e con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29 ottobre 2025 è stato nominato il Direttore Generale di Arrical;
- l'ente di governo dell'ambito, con riferimento all'*iter* previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria 2024-2029, per talune gestioni risulta aver ottemperato, nel corso del primo semestre 2025, agli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO


In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge quanto segue:

- riguardo all'individuazione del gestore unico d'ambito, il Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito, con delibera n. 9 del 25 ottobre 2022 ha affidato la gestione del servizio alla Società in house SO.RI.CAL. S.p.A. L'ente di governo ha precisato che *“il Gestore Unico ha avviato le attività per la progressiva transizione al SII unificato su tutto il territorio regionale, attraverso l’acquisizione delle gestioni esistenti, in gran parte gestite a livello comunale. Contestualmente, ha definito obiettivi operativi e strategici mirati al superamento dell’attuale gestione frammentata del servizio idrico. Lo stesso ha elaborato una strategia di piano operativo per uniformare la gestione del servizio in tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di individuare, dettagliare e implementare le singole attività/fasi del Cronoprogramma per il subentro nella gestione operativa dei 404 comuni calabresi”*. Il raggiungimento degli obiettivi strategici sarà perseguitabile, secondo gli elementi rappresentati da ARRICAL, *“attraverso la pianificazione, la programmazione e l’esecuzione di una serie di attività volte a conseguire i seguenti obiettivi operativi, articolati in 3 fasi distintive, ovvero:*
- *FASE 1 - Attività Preliminari e Avvio della Fatturazione agli Utenti per conto dell’attuale Gestore. Nel breve periodo Sorical si occuperà di tutte le attività preliminari necessarie per organizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), incluso l’avvio della fatturazione del corrispettivo del SII agli utenti finali per conto dell’attuale Gestore;*
- *FASE 2 - Subentro Operativo nella Gestione del SII. Nel medio-lungo periodo, Sorical dovrà procedere progressivamente al subentro operativo nella gestione di tutte le opere del Servizio Idrico Integrato (SII) su tutto il territorio regionale, seguendo i tempi definiti nel Cronoprogramma. Al termine di questo processo l’attività di transizione al servizio idrico integrato in Calabria potrà considerarsi conclusa. [...] La tempistica del Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico in Calabria [...] è stata modificata con delibera del Consiglio Direttivo d’Ambito n.5 del 30/01/2025 e ancora revisionata con delibera di Consiglio Direttivo d’Ambito n.38 del 19/12/2025 [...] Il nuovo cronoprogramma di subentro aggiornato cristallizza i subentri già realizzati per un totale di popolazione servita di circa cinquecento mila abitanti pari al 23% della popolazione delle Regioni Calabria. Per i prossimi subentri il processo risulta più articolato in quanto, trattandosi di gestioni comunali, necessitano di attività preventiva di bonifica dei database poiché i dati non sempre risultano coerenti. Il cronoprogramma adottato presenta uno slittamento di quello a suo tempo approvato per ricalibrare la tempistica relativa al subentro nei comuni, strutturando un calendario secondo l’importanza dei centri più popolosi, comuni che facevano parte delle precedenti gestioni consortili e quelli su cui stanno completando i lavori di PNRR sulle reti idriche. Dal 2027 al 2029 si prevede il subentro in circa 120 comuni per anno”;*
- *FASE 3 - Avvio Progetto di Gestione e Miglioramento del SII. Dopo il subentro nelle singole gestioni, per gruppi omogenei di comuni, il Gestore Unico svilupperà un Progetto di Miglioramento del Servizio Idrico Integrato (SII), volto a raggiungere o incrementare i livelli di qualità del servizio erogato. Tale progetto comprenderà, tra l’altro, la mappatura delle reti e il bilancio idrico, la riduzione delle perdite amministrative, la ricerca e riduzione delle perdite fisiche, la modellazione idraulica, la distrettualizzazione delle reti principali, l’ampliamento del telecontrollo, la messa in sicurezza degli impianti e la garanzia della continuità del servizio”.*

ARRICAL precisa che, con riferimento al primo semestre del 2025, si registra “*il subentro del Gestore Unico del SII: nel Comune di Reggio Calabria per il solo segmento idrico; nel Comune di Lamezia Terme per tutti i tre segmenti del SII; per i comuni del perimetro ex Consorzio Cogesi: Casabona, Cirò, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dall'Alto, Santa Severina, Strongoli e Verzino; per i comuni del perimetro ex Acque Potabili Servizi Idrici Integrati: Aiello Calabro, Altilia, Castrolibero, Luzzi e Rende. Nel corso del 1° semestre 2026 saranno completati i subentri già in itinere di complessivi n. 4 Comuni, segnatamente Cirò Marina e i tre comuni oggi gestiti dal Consorzio VINA: Palmi, Seminara e Melicuccà. In questo stesso semestre sarà inoltre finalizzato il subentro nella gestione degli impianti di Depurazione oggi gestiti da CORAP, allocati su tutto il territorio regionale, oltre che sarà perfezionato il subentro nel comparto depurazione dei comuni già gestiti di Roccabernarda (KR) e Casabona (KR)*”.

- per quanto attiene alle gestioni esistenti (comprese le gestioni comunali) l’Ente di governo d’Ambito si è espresso negativamente, sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia, ai fini della prosecuzione delle gestioni in rispettiva titolarità, relativamente alle istanze dei seguenti soggetti:
 - Consorzio Acquedotto VINA (gestione del SII nei comuni di: Palmi, Melicuccà e Seminara); Jonica Multiservizi S.p.A. (gestione del SII nel Comune di Roccella Jonica); Lamezia Multiservizi S.p.A. (gestione del SII in 27 Comuni); con riferimento al citato comune di Melicuccà, ARRICAL rappresenta che “*in data 27/11/2025 è stato richiesto al Presidente della Regione Calabria, ai sensi dell’art.172 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 16 della L.R. 10/2022, un intervento teso a esercitare i poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario "ad acta", al fine di adottare gli atti per consentire il subentro del Gestore Unico – Sorical SpA nella gestione del servizio idrico integrato*” nel relativo territorio comunale;
 - Comuni di Aprigliano (CS), Cellara (CS), Celico (CS), Domanico (CS), Fagnano Castello (CS), San Vincenzo La Costa (CS), Saracena (CS), Olivadi (CZ), San Giovanni di Gerace (RC), Staiti (RC).

SICILIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 19/2015, all'articolo 3, comma 1, dispone che *“al fine della gestione del servizio idrico integrato, (...), l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali”*.

Il Decreto Assessoriale n. 75/2016, in attuazione della richiamata disposizione regionale, ha stabilito che i nove ambiti territoriali ottimali *“coincidono con i preesistenti ambiti territoriali ottimali, come delimitati con D.P.Reg. n. 114 del 16 maggio 2000 e con successivo D.P.Reg. del 29 gennaio 2002”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima Legge Regionale n. 19/2015, *“in ogni Ambito territoriale ottimale è costituita un'Assemblea territoriale idrica [ATI], dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO (...).”* In particolare, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo 3, l'ATI provvede, tra l'altro: all'approvazione e all'aggiornamento del Piano d'Ambito; all'approvazione del piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi; all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, alla stipula e all'approvazione della relativa convenzione e del disciplinare con il soggetto gestore del servizio.

A.T.O. 1 Palermo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.200.957 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	82
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	5.009 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Palermo”;
- l'ente di governo dell'ambito, con riferimento all'*iter* previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria 2024-2029, risulta aver ottemperato, nel corso del primo semestre 2025, agli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe;
- l'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale di Palermo “è stato adottato con deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 11/ATIPA del 30/12/2020 e in data 11/03/2024 è stato emesso il Decreto Assessoriale n. 112/GAB del 11/03/2024 che riporta il provvedimento di approvazione della VAS da parte dell'Amministrazione competente”.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'Assemblea Territoriale Idrica, in data 22 novembre 2017, ha deliberato il riconoscimento dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato disposto in favore di AMAP S.p.A.;
- risultano presenti, inoltre, ventidue (22) comuni che gestiscono il servizio idrico in forma autonoma dichiarati salvaguardabili con Deliberazione dell'ATI Palermo n. 10 del 26 novembre 2020; si tratta in particolare:
 - di tre (3) gestioni in forma autonoma salvaguardate ai sensi del comma 2-bis, lett. a, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - di diciannove (19) gestioni in forma autonoma che presentano le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvengono, sulla base di quanto rappresentato da ATI Palermo con riferimento al primo semestre 2025, ventitré (23) soggetti che ancora gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, riguardo ai quali l'Assemblea Territoriale Idrica specifica che:
 - sono in corso le procedure “*per la presa in carico della gestione del S.I.I. nei*

Comuni di Belmonte Mezzagno, Castellana Sicula, Misilmeri, Monreale, Trabia, Ustica e Valledolmo"; l'ente di governo con deliberazione n. 02/ATIPA/2024 del 29 aprile 2024 ha revocato la salvaguardia al Comune di Misilmeri che, previa diffida, è stato commissariato dalla Regione Siciliana per adottare gli atti conformi sia alle disposizioni del D.lgs. 152/2006 che alle delibere dell'Assemblea dei Sindaci sopra richiamate (DP 574/GAB del 5 dicembre 2024);

- con riferimento alle gestioni dei Comuni di Alfonte, Bisacquino e Campofiorito, i citati Comuni hanno, con atti separati, impugnato *"la deliberazione 10/ATIPA/2020 anzidetta innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) Roma e, a seguito della Sentenza n. 18639_2022 della Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite Civili e della sentenza del T.S.A.P. n. 133_2022, hanno presentato ricorso al TAR Sicilia sez. Palermo. All'udienza del 22 novembre 2022 i Comuni di Bisacquino e Campofiorito hanno ritirato l'istanza di sospensiva cautelare rinviando la trattazione al merito [...] Il TAR Sicilia Sez. Palermo, decidendo nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2024, ha rigettato i ricorsi proposti dai Comuni di Bisacquino e Campofiorito rispettivamente con sentenza n. 1276/2024 e n. 1277/2024 [...] Il TAR Sicilia Sez. Palermo, decidendo nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Alfonte con sentenza n. 1434/2024";*
- con riferimento ai Comuni di Terrasini, Borgetto e Cinisi, la Regione Siciliana ha provveduto a nominare – rispettivamente con D.P.Reg. n. 548/GAB del 22/06/2023, D.P.Reg. n. 549/GAB del 22/06/2023 e D.P.Reg. n. 575/GAB del 11/10/2023 – commissari *ad acta* per l'adozione degli atti necessari per l'ingresso dei citati Comuni *"nella compagine sociale di Amap s.p.a. Gestore del servizio idrico integrato dell'ATO di Palermo, nonché al trasferimento e acquisizione in concessione d'uso, delle infrastrutture idriche per la successiva gestione al Gestore unico medesimo"*. Dagli elementi rappresentati dall'ATI Palermo risulta che: a) il Comune di Borgetto e il Comune di Terrasini hanno impugnato le deliberazioni commissariali di servizio in favore di AMAP S.p.A. *"innanzi al TAR Sicilia sez. Palermo che, nella Camera di Consiglio del 07/11/2023 e del 21/11/2023, ha respinto le istanze cautelari proposte dai due Enti ricorrenti"*; b) il Comune di Cinisi in data 19 dicembre 2023, ha notificato ad ATI Palermo il ricorso avverso la nomina del commissario *ad acta* in relazione al quale il TAR Sicilia sez. Palermo, nella Camera di Consiglio del 23/01/2024, ha respinto l'istanza cautelare proposta. Con riferimento ai Comuni di Terrasini, Borgetto e Cinisi l'ente di governo rappresenta che *"Il TAR Sicilia Sez. Palermo, decidendo nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Terrasini con sentenza n. 1418/2024. Il TAR Sicilia Sez. Palermo, decidendo nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2024, ha rigettato i ricorsi proposti dai Comuni di Borgetto e Cinisi rispettivamente con sentenza n. 1801/2024 e n. 1802/2024"; il Comune di Borgetto ha presentato ricorso in appello al CGA;*
- vi sono infine dieci (10) soggetti *"che gestiscono il servizio in attesa di verifica del titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente e/o del passaggio alla gestione unica"*.

A.T.O. 2 Catania

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.115.704 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	58
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.574 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Catania”;
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale si riscontrano tuttora problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione. Sulla base degli elementi, da ultimo, rappresentati dal soggetto competente, risulta che “*è stato predisposto l'aggiornamento del Piano d'Ambito, nel corso della gestione già affidata, che sarà proposto per l'adozione alla prossima Assemblea dell'ATI*”;
- l'ente di governo dell'ambito, con riferimento all'iter previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria 2024-2029, non risulta aver ottemperato, per tutti i pertinenti gestori, agli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emergono i seguenti elementi di aggiornamento relativi al contesto gestionale dell'ATO:

- l'ATI Catania ha evidenziato che, per effetto della sentenza n. 1257 del 13 dicembre 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione Giurisdizionale, sussiste “*un affidamento, valido ed efficace, della gestione del SII ad un gestore unico d'ambito, la SIE S.p.A., cui dovranno essere trasferite le gestioni oggi esistenti sul territorio*”;
- in particolare, la Regione Siciliana ha evidenziato che con la citata sentenza n. 1257 del 13 dicembre 2022 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione Giurisdizionale ha sancito “*la validità dell'affidamento del SII alla società pubblico privata SIE, in base alla convenzione originariamente stipulata (ritenuta valida ed efficace) che prevede una durata trentennale della concessione*”. Secondo quanto statuito dal citato provvedimento giurisdizionale, ATI Catania e SIE devono “*accordarsi e sottoscrivere la convenzione che tiene luogo di quella stipulata il 24 dicembre 2005 nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con conseguente obbligo di consegna degli impianti e dei beni nei termini indicati nella convenzione medesima*”. Dagli elementi acquisiti da parte di questa Autorità risulta che in data 15 luglio 2024 sia stata effettivamente sottoscritta la convenzione di gestione fra ATI e il gestore unico d'ambito SIE S.p.A.; l'ente di governo precisa che” *il cronoprogramma di trasferimento delle*

gestioni esistenti è stato definito, a seguito della proposta da parte della SIE prot.320 del 04.09.2024 e prevede, nei primi 12 mesi, l'acquisizione delle gestioni comunali in economia ed entro l'aprile 2026 l'acquisizione di tutte le altre gestioni pubbliche e private". L'ATI Catania ha precisato che ad oggi "sono state trasferite le gestioni dei seguenti ulteriori comuni: Giarre, Mascali, Riposto e Ramacca; sono stati definiti altresì i verbali di trasferimento delle gestioni dei seguenti comuni: Maletto (01.09.2025), Maniace (01.01.2026), Castel di Iudica (01.01.2026); il perfezionamento del trasferimento della gestione del Comune di Maletto non è stato ancora concluso a causa di un contenzioso insorto fra il Comune e la SIE, relativamente al distacco temporaneo del personale dal Comune al Gestore unico. Restano da definire i trasferimenti dei Comuni di Aci Catena, Bronte Castiglione di Sicilia e Raddusa²⁴";

- la presenza di numerosi "gestori salvaguardati", tra i quali le "quattro "in house" individuate quali soggetti aggregatori delle gestioni pubbliche nel periodo transitorio di salvaguardia" (ACOSET S.p.A., AMA S.p.A., SIDRA S.p.A. e Sogip S.r.l. con scadenza dei relativi affidamenti fissata al 31 dicembre 2023), diversi gestori privati, e numerose gestioni comunali in economia, con analoga scadenza. Rinviano alle precedenti relazioni semestrali per l'attività posta in essere da ATI Catania in ordine ai profili relativi al trasferimento delle gestioni societarie pubbliche e private uscenti, risulta, da ultimo, che l'Ente di governo ha - nel mese di dicembre 2025 e con riferimento ai "gestori uscenti Acoset, AMA, Sidra, Acque di Casalotto, Acque Carcaci del Fasano facenti parte della compagine del socio privato di SIE, Hydro Catania" nonché "ai restanti gestori uscenti Sogea, Acquedotti UCC, Acque Aurora" – sollecitato la SIE "ad avviare le ricognizioni", ma "ad oggi la SIE non ha tuttavia ancora avviato tale attività di ricognizione ritenendo, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ATI, di doverla subordinare all'approvazione del Piano d'Ambito ed all'aggiornamento della manovra tariffaria". ATI Catania, pertanto, evidenzia che "la fase di avvio della gestione unica da parte del gestore SIE S.p.A., evidenzia, quindi, diverse difficoltà [...]" che fanno registrare di fatto "un ritardo nelle attività di trasferimento delle gestioni, rispetto a quanto programmato".

²⁴ Con riferimento al Comune di Bronte, il soggetto territorialmente competente evidenzia che "in relazione ai ritardi del Comune nella definizione della ricognizione della documentazione tecnico-amministrativa da trasferire a corredo degli impianti, l'ATI, con nota 2074 del 09.12.2025, ha chiesto alla Regione la nomina di un Commissario ad Acta; la Regione con nota 51560 del 22.12.2025 ha diffidato il Comune ad adempiere". Relativamente, invece, ai Comuni di Aci Catena, Castiglione di Sicilia e Raddusa risulta che "sono state avviate le attività di ricognizione documentale ed agli impianti, ma non sono state ancora concluse, in quanto è in corso da parte degli stessi comuni il perfezionamento, presso il Genio Civile, delle pratiche relative all'uso di alcune fonti".

A.T.O. 3 Messina

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	626.876 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	108
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.266 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Messina”;
- l'ente di governo dell'ambito, con riferimento all'*iter* previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria 2024-2029, risulta aver ottemperato, nel corso del primo semestre 2025, agli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe;
- il Piano d'Ambito è stato approvato in data 16 novembre 2024 con Deliberazione Commissariale n. 1, a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo della Regione Siciliana che con decreto n. 558 del 7 novembre 2024 aveva nominato specifico commissario *ad acta*; da ultimo, risulta che con deliberazione del commissario *ad acta* n. 1 del 4 novembre 2025 è stata approvata “*l'attualizzazione del Piano d'Ambito e del Piano Economico Finanziario (PEF) dell'ATI di Messina*”.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dagli elementi di informazione più recenti trasmessi all'Autorità, emergono i seguenti elementi di aggiornamento relativi al contesto gestionale dell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito, pur avendo il Consiglio Direttivo dell'ATI (con delibera n. 5/2019);
- con delibera di Assemblea n. 6 del 29 settembre 2023 l'ATI ha proceduto al rinnovo della Convenzione sottoscritta con AMAM fino a tutto il 31.12.2024 e “*comunque non eccedente la data di subentro del gestore unico così come indicato nel piano d'ambito*”; in aggiornamento, l'ATI ha comunicato che “*si è proceduto al rinnovo della Convenzione sottoscritta con AMAM fino a tutto il 31.03.2026 con provvedimento assembleare del 19 dicembre 2024 e comunque non eccedente la data di subentro del gestore unico così come indicato nel piano d'ambito*”;
- in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg. 4 gennaio 2023, n. 501, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico. Dagli elementi rappresentati risulta che: “*il Commissario ex articolo 14 DL 115/2022 ha dato avvio alle attività a decorrere dal 20 gennaio 2023*”, assumendo, tra l'altro, i seguenti provvedimenti:
 - a) delibera n. 2 del 26 maggio 2023 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Piano

di ambito e del relativo PEF;

- b) delibera n. 3 del 26 maggio 2023 con cui è stata approvata la relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022 nonché è stata effettuata la scelta della forma di gestione mediante l'affidamento a società mista pubblica privata con gara a doppio oggetto e si è proceduto all'asseverazione del PEF;
- c) delibera n. 4 del 26 maggio 2023, con cui “sono stati approvati i seguenti schemi: *statuto della costituenda società mista Messinacque spa, patti parasociali della società Messinacque spa, organizzata secondo il sistema dualistico, Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque spa, organizzata secondo il sistema dualistico*”.

Rinviano alle precedenti relazioni semestrali per l'illustrazione dettagliata del complesso delle attività, poste in essere nel corso del tempo dai soggetti territorialmente competenti e finalizzate all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico, si evidenziano i seguenti elementi di aggiornamento intervenuti nel primo semestre 2025. In particolare, con segnalazione ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/1990, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato alcune osservazioni in merito alla gara andata deserta per l'individuazione del socio operativo della costituenda società mista. Conseguentemente l'ATI di Messina ha avviato una “*consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, con l'obiettivo di: rilevare l'interesse da parte di operatori economici potenzialmente partecipanti alla futura procedura di gara; verificarne i requisiti e le caratteristiche soggettive; raccogliere elementi utili alla definizione della nuova impostazione della procedura di affidamento*”. All'esito dell'attività istruttoria della consultazione preliminare di mercato²⁵, risulta che sia stata adottata la determina n. 20 del 2 dicembre 2025, recante: “*Decisione a contrarre – ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023 – per l'affidamento della selezione del socio operativo della costituenda società mista 'Messinacque' per la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) dell'ATI di Messina – Avvio nuova procedura di gara*”. Da ultimo, poi, il Presidente della Regione Siciliana, a seguito delle dimissioni del titolare della struttura commissariale, con D.P.Reg. n. 502 dell'8 gennaio 2026 ha nominato il nuovo commissario presso l'ATI con il compito di “*provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario*”.

- l'ente di governo ha accertato per i Comuni di Roccafiorita, Tripi, Leni, Motta d'Affermo, Antillo, Limina, Santa Marina Salina, Basicò, Raccuja, Ali Superiore, Moio Alcantara, Malfa, Ucria, Floresta, Frazzano e Malvagna la sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 147, comma 2bis, lettera a), del D.Lgs.n.152/2006, per il riconoscimento della gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148. Dagli elementi

²⁵ Tale attività istruttoria si è conclusa con la determinazione del Direttore Generale n. 22 dell'11/09/2025, con la quale ne è stata dichiarata la chiusura e la presa d'atto dei contributi ricevuti, ai fini della prosecuzione della procedura di selezione del socio operativo.

trasmessi risulta altresì che “i Comuni di Condò, Mandanici, Mirto, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria hanno completato l’iter istruttorio e l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 19 dicembre 2024 ne ha riconosciuto la salvaguardia. Allo stato attuale la fase di approvazione della salvaguardia che porta i singoli Comuni ad effettuare la gestione del SII in modo autonomo non è stata ancora portata a termine” L’ente di governo comunica che relativamente al Comune di Messina sussiste “la gestione salvaguardata, in via transitoria, nelle more della conclusione della procedura di gara per l’affidamento”;

- da ultimo, l’ente di governo comunica che sono ottantatré (83) i Comuni che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. 4 Ragusa

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	320.226 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	12
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.614 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa”;
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale si registra, nel corso del primo semestre 2025, l'adempimento agli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe, facendo ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate “*schema regolatorio di convergenza*”
- ATI Ragusa evidenzia, poi, che si è provveduto “*alla redazione del piano d'ambito in ossequio al principio della unicità della gestione*” e che “*lo stesso è stato adottato nella seduta dell'Assemblea dei rappresentanti del 25.05.2021 e approvato nella seduta del 23/11/2023*”.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dagli elementi finora acquisiti dai soggetti territorialmente competenti risulta il seguente quadro:

- in data 11 maggio 2022 l'ATI ha convocato l'assemblea dei Sindaci che, in data 18 maggio 2022, ha scelto la forma di gestione “*in house providing*”, ed ha approvato la relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 sulle motivazioni della scelta di gestione e la convenzione di Gestione della costituenda Società di gestione del SII *in house*;
- in data 18 maggio 2022 è stata costituita la Società Iblea Acque S.p.A., partecipata interamente dai Comuni della Provincia di Ragusa;
- in data 24 ottobre 2022, con determina del direttore n.19, è stata affidata la gestione del S.I.I. dell'ATO 4 – Ragusa alla Iblea Acque S.p.A., con “*affidamento e avvio della gestione sotto riserva di legge*”; il ricorso presentato al TAR Catania dalla Società IRETI S.p.A., con sentenza n. 1114/2023 è stato dichiarato inammissibile. Secondo quanto comunicato dall'ATI, risultano essere “*state affidate tutte le gestioni ad IBLEA ACQUE spa*”.

A.T.O. 5 Enna

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	158.183 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	20
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.575 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Enna”;
- l'ente di governo dell'ambito, con riferimento all'*iter* previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria 2024-2029, risulta aver ottemperato, nel corso del primo semestre 2025, agli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'ente di governo in parola ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acquaenna S.c.p.A., a far data dal 19 novembre 2004, per la durata di 30 anni;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. 6 Caltanissetta

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	260.759 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	22
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.138 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta”, risultando completato il passaggio delle funzioni dall'ATO CL6 in liquidazione;
- l'ente di governo dell'ambito, con riferimento all'*iter* previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria 2024-2029, risulta aver ottemperato, nel corso del primo semestre 2025, agli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'ente di governo in parola ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acque di Caltanissetta S.p.A. a far data dal 27 luglio 2006 per la durata di 30 anni;
- non si rinvengono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 7 Trapani

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	429.917 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	24
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.470 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Trapani”, che, tuttavia, risulta non ancora pienamente operativa;
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate “*schema regolatorio di convergenza*”.
- L'Assemblea dell'ATI con delibera 14 ottobre 2024, n. 8 ha approvato il Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato territoriale ottimale di Trapani, già adottato con la deliberazione n. 45 del 31 dicembre 2021.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

- In attuazione dell'art. 14 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg. 4 gennaio 2023, n. 504, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico. Dagli elementi trasmessi, dalla Regione Siciliana è emerso che: “*Il Commissario ex articolo 14 del DL 115/2022 ha dato avvio alle attività a decorrere dal 16 gennaio 2023, sin dall'inizio di tale attività sono state riscontrate dalla stessa alcune criticità gestionale dell'ATI che hanno ostacolato le iniziative commissariali, tutte rappresentate agli organi politici*”. Tali criticità, secondo quanto rappresentato dalla Regione Siciliana, “*hanno comportato la nomina di un ulteriore Commissario ad acta con il compito di provvedere alla approvazione del bilancio triennale, alla nomina dei revisori dei conti ed alla definizione di una idonea governance dell'assemblea*” Con successiva nota protocollo 2284 datata 8 maggio 2023 il Commissario ex art. 14 del DL 115/2023 ha relazionato dettagliatamente sullo stato delle criticità rilevate “*evidenziando una situazione di insostenibilità economica del PEF approvato dall'ATI che risulta non essere in equilibrio economico elemento necessario per procedere alla successiva asseverazione e pertanto necessita di una revisione sostanziale unitamente al Piano d'ambito*”.

Risulta, poi, dagli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente che la

Presidenza della Regione Siciliana, con nota 22145/GAB del 6 novembre 2023 inviata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha rappresentato le criticità riscontrate nello svolgimento dell'attività commissariale, evidenziando che “*non è stato possibile procedere con le ulteriori attività necessarie e previste (l’asseverazione del PEF e la relazione ex articolo 14 del D. lgs 201/2022 a supporto della scelta della forma di gestione) per la definizione della procedura pubblica di selezione del soggetto cui affidare il Servizio Idrico Integrato*” e proponendo “*per il superamento dello stato di stallo, di optare per l’affidamento di una gestione transitoria ad un gestore unico temporaneo del Servizio Idrico Integrato che consentirebbe anche di reperire dati reali di gestione per aggiornare il Piano*”. Nella citata nota si propone, altresì, “*il conferimento al Commissario della Regione Siciliana, nominato con DPRS n. 504 del 4 gennaio 2023, dell’incarico per l’esecuzione dell’iter per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato transitorio valevole per quattro anni rinnovabile ad un gestore unico temporaneo avvalendosi di qualificate strutture per la piena attuazione delle procedure selettive del SII transitorio*”.

In considerazione del quadro così rappresentato, il Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024. ha deliberato l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142, relativamente all’affidamento in via transitoria della gestione del servizio idrico integrato (SII) nell’ambito territoriale ottimale di Trapani (ATO 7 della Regione Siciliana) a INVITALIA, quale soggetto pubblico qualificato individuato dal MASE. Come evidenziato dall’ente di governo, nell’ambito del presente monitoraggio, l’affidamento *de quo* “*è operativo ma non è stato ancora attivato. Nel corso del secondo semestre del 2025, l’ATI Trapani ha avviato e intensificato i tavoli tecnici con Invitalia S.p.A. per la ricognizione delle infrastrutture e il subentro nelle gestioni esistenti. Tale affidamento transitorio (durata massima 4 anni) è finalizzato a garantire l’attuazione degli interventi e il superamento della frammentazione gestionale, nelle more dell’individuazione definitiva del gestore d’ambito. Nel secondo semestre 2025 (settembre e novembre), sono stati discussi in CDA gli aggiornamenti relativi al Piano d’Ambito e al Piano Economico-Finanziario (PEF) elaborati da Invitalia S.p.A., propedeutici alla gestione transitoria*”.

Da ultimo risulta che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23 dicembre 2025, è stato revocato l’incarico conferito al Commissario ad acta presso l’ATI Trapani, in quanto “a seguito dell’intervento dei poteri sostitutivi statali e del conseguente affidamento del servizio a livello nazionale, sono venute meno le condizioni di inerzia che avevano giustificato il commissariamento regionale ex art. 14 del D.L. 115/2022. L’Ente è pertanto tornato alla piena gestione ordinaria dei propri Organi, in stretta collaborazione con il nuovo soggetto gestore individuato dallo Stato”.

l’unica gestione salvaguardata ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 è quella del Comune di Pantelleria;

con riferimento ai soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, l’ATI evidenzia che “le residue gestioni in economia (comprese quelle dei comuni in dissesto o riequilibrio finanziario) saranno in fase di progressivo trasferimento alla gestione unitaria, processo che costituirà l’obiettivo prioritario del 2026”.

A.T.O. 8 Siracusa

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	389.344 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	21
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.124 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa";
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*". Per quanto concerne la pianificazione, l'ATI Siracusa ha segnalato che il Piano d'Ambito è stato adottato con deliberazione n. 19 del 23 novembre 2021, aggiornato con deliberazione n. 3 del 14 aprile 2023 .

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nei semestri precedenti, emergono i seguenti elementi del contesto gestionale dell'ATO:

- in attuazione dell'art. 14 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg. 4 gennaio 2023, n. 503, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico. Dagli elementi trasmessi dai soggetti territorialmente competenti risulta che:
- con delibera n. 5 del 19 aprile 2023 sono stati approvati i seguenti schemi: statuto della costituenda società mista Aretusacque spa, patti parasociali della società Aretuseacque spa, organizzata secondo il sistema dualistico, Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque spa, organizzata secondo il sistema dualistico (;
- con determinazione n.28 del 26 giugno 2023 l'ATI ha indetto una procedura di gara "a doppio oggetto", in esito alla quale l'ATI di Siracusa "per il tramite dell'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Comittenza della Regione Siciliana, contestualmente, (a) individuerà il socio privato che sottoscriverà una partecipazione (pari al 49% del complessivo capitale sociale) nella costituenda società mista Aretusacque S.p.A. e (b)

affiderà a quest'ultima la concessione trentennale per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale siracusano”

Con deliberazione del Commissario n. 2 del 6 settembre 2024 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore del RTI ACEA Molise s.r.l. e Cogen s.p.a. (per una durata di 30 anni) della gara per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato. Con deliberazione del Commissario n. 1 del 27 gennaio 2025 è stata dichiarata efficace la citata aggiudicazione. Da ultimo risulta che in data 28 luglio 2025, con atto notarile, “*è stata costituita formalmente la società ARETUSACQUE S.p.A. partecipata dai Comuni della provincia di Siracusa, ad esclusione dei Comuni di Buscemi e Cassaro, e Acea Siracusa srl*”.

- ATI Siracusa ha segnalato che il Comune di Palazzolo Acreide, che aveva fatto richiesta di salvaguardia, ha impugnato il diniego presso il TAR Catania. Il ricorso è stato accolto “*in quanto veniva rilevato un difetto nel procedimento*”; in aggiornamento l'ente di governo in merito al Comune di Palazzolo Acreide comunica che “in ottemperanza alla sentenza 3981/2021, la procedura di salvaguardia è stata riavviata. L'Assemblea Territoriale Idrica Siracusa ha proceduto alla istruttoria tecnica della già menzionata richiesta di salvaguardia ed ha emesso, con Determinazione n. 385 del 22 agosto 2022 nuovo diniego alla richiesta di salvaguardia del Comune di Palazzolo Acreide per mancanza dei presupposti di legge. Il provvedimento predetto è stato nuovamente impugnato dal Comune interessato presso la A.G. amministrativa competente per territorio (TAR Catania) che ha respinto il ricorso predetto. L'Amministrazione di Palazzolo Acreide ha proposto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, che si è pronunciato con la sentenza n. 406 del 3 giugno 2025, annullando il citato provvedimento dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa. Risulta che la Regione Siciliana con decreto presidenziale n. 549/GAB del 20 giugno 2025 ha nominato un Commissario *ad acta* presso l'ATI “*con il mandato di ottemperare all'obbligo conformativo discendente dalla sentenza del CGARS n. 406 del 03/06/2025 che impone la rinnovazione del procedimento e l'adozione di un nuovo provvedimento da parte del Commissario ad acta, in virtù dell'obbligo per l'Amministrazione regionale di dare esecuzione, ora per allora, al giudicato di annullamento formatosi sulla sentenza TAR n. 3983/2021*”.

A.T.O. 9 Agrigento

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	416.181 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.053 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento”;
- l'ente di governo dell'ambito, con riferimento all'*iter* previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria 2024-2029, risulta aver ottemperato, nel corso del primo semestre 2025, agli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe,


CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

- In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, con riferimento al quadro delle gestioni operanti nell'ATO, emerge quanto segue:
 - l'ATI Agrigento con provvedimento n. 4 del 30 luglio 2021 ha provveduto all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato all'Azienda Speciale Consortile denominata AICA a far data dal 3 agosto 2021 e in data 22 settembre è stata, pertanto, sottoscritta la convenzione di gestione del SII tra ATI e soggetto Gestore AICA;
 - il Piano d'ambito – che ha previsto nel suo aggiornamento la continuità della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni della precedente gestione (Girgenti Acque S.p.A.) – è stato approvato con deliberazione n. 12 del 22 dicembre 2023;
 - rinviando agli elementi di dettaglio illustrati nelle relazioni precedenti l'ente di governo ha comunicato che *“il Consiglio Direttivo dell'ATI [...] in data 25.11.2024 ha adottato specifico Atto di indirizzo all'Ufficio disponendo di procedere all'istruttoria delle istanze ai fini del riconoscimento della salvaguardia ex art. 147, comma 2-bis, lett b) del D.Lgs. n. 152/2006 del Comune di Palma di Montechiaro [...] ed altresì dell'istanza riformulata dal Comune di Camastra [...] La documentazione istruttoria di riesame dei Comuni di Palma di Montechiaro e Camastra, sarà trasmessa per le opportune valutazioni al Consiglio Direttivo e, ad esito delle stesse, all'Assemblea dei Rappresentati dell'E.G.A. di Agrigento ai fini*

dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di salvaguardia per la gestione autonoma del Servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 147 comma 2 -bis lett b) del D.Lgs. n. 152/2006". L'ente di governo ha precisato che il Consiglio Direttivo dell'ATI "nella considerazione che con sentenza n.221 del 28.01.2025 il TAR di Palermo ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Camastra per l'annullamento del provvedimento dell'ATI n.12 del 23.10.2019 di denegazione dell'accoglimento della prima istanza di salvaguardia, ha ritenuto opportuno, in pendenza del contenzioso in essere, procedere alla revoca, come deliberazione n.10 del 24.03.2025, dell'Atto di indirizzo impartito per l'istruttoria di riesame del Comune di Camastra. Recentemente il Comune di Camastra, in data 27.07.2025, ha avanzato il ricorso in appello dinanzi al CGA di Palermo per l'annullamento e/o l'integrale riforma della sentenza n.221/2025 emessa dal TAR".

- con provvedimento del Commissario *ad acta* n. 1 del 29 luglio 2021 "è stata riconosciuta la salvaguardia della gestione ex art. 147, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ai comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita Belice e Santo Stefano Quisquina";
- l'ente di governo dell'ambito, infine, informa che il comune di Menfi ha "dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs 267/2000".

SARDEGNA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 4/2015, all'articolo 3, prevede che *“il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 4/2015 ha istituito, quale ente di governo dell'ambito, *“l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna al quale partecipano obbligatoriamente i comuni. All'ente partecipa anche la Regione (...)"* (articolo 6).

A.T.O. Sardegna

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.563.139 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	377
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	24.100 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale regionale hanno aderito all'“ente di governo dell'ambito della Sardegna” (EGAS);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo, con riferimento al quale si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini della trasmissione all'Autorità delle determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Abbanoa S.p.A. a far data dal 29 dicembre 2004 (e fino al 31 dicembre 2025);
- risultano presenti altri ventisei (26) soggetti (diversi dal gestore unico d'ambito) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - dei gestori Domus Acqua S.r.l. (la cui iniziale scadenza al 23 giugno 2024 risulta estesa, secondo quanto disposto da EGAS, al 31 dicembre 2030), Si.EL. S.r.l. (fino al 31 maggio 2033) e A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A. (fino al 31 dicembre 2030);
 - ventitré (23) gestioni comunali del servizio idrico integrato svolte in forma autonoma, che risultano salvaguardate, sulla base dell'attività istruttoria svolta: si tratta in particolare dei Comuni di Anela, Bessude, Bottidda, Cheremule, Esporlatu, Gadoni, Modolo e Olzai, salvaguardati ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, e dei Comuni di Aggius, Arzana, Bonarcado, Bultei, Burgos, Fluminimaggiore, Lotzorai, Santu Lussurgiu, Nuxis, Paulilatino, San Vero Milis, Seui, Tertenia, Teulada e Villagrande Strisaili, salvaguardati ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006;

- si rinviene, poi, ancora un (1) comune²⁶ (Serramanna) che non ha ancora aderito alla gestione unica, rispetto alla quale il Comitato Istituzionale d'Ambito si era espresso negativamente sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui all'art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006. All'esito di un contenzioso amministrativo che ha visto soccombente il citato comune²⁷EGAS evidenzia che “*successivamente all'adozione del provvedimento di mancato riconoscimento della gestione in forma autonoma [...], l'Amministrazione comunale ha impugnato il suddetto provvedimento presso il T.A.R. Sardegna che, con ordinanza n° 294/2022, ha accolto la domanda incidentale di sospensione della esecutività del medesimo, disponendo il rinvio del ricorso per la successiva fase di merito e fissando la relativa udienza al 5 aprile 2023. Con sentenza n. 603, pubblicata in data 2 agosto 2023, il Tribunale ha respinto il suddetto ricorso. In data 2 novembre 2023, il Comune ha notificato il ricorso in appello al Consiglio di Stato, finalizzato ad ottenere la riforma della predetta sentenza n. 603/2023. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5162/2024 pubblicata il 10 giugno 2024, ha rigettato l'appello dichiarando infondate le motivazioni presentate dal Comune di Serramanna*” È stato sollecitato dall'EGAS l'avvio delle procedure per l'inserimento nel perimetro d'ambito delle infrastrutture idriche e fognario-depurative del Comune. Ad oggi risulta che “*il procedimento è attualmente in corso e sotto costante monitoraggio da parte dell'EGAS*”.

²⁶ Nel corso del primo semestre del 2025 si sono perfezionate le procedure di trasferimento della gestione del servizio al gestore unico relativamente ai comuni di Perfugas e di Sant'Anna Arresi.

²⁷ Dagli elementi rappresentati da EGAS nel corso dei precedenti monitoraggi risulta che “*successivamente all'adozione del provvedimento di mancato riconoscimento della gestione in forma autonoma [...], l'Amministrazione comunale ha impugnato il suddetto provvedimento presso il T.A.R. Sardegna che, con ordinanza n° 294/2022, ha accolto la domanda incidentale di sospensione della esecutività del medesimo, disponendo il rinvio del ricorso per la successiva fase di merito e fissando la relativa udienza al 5 aprile 2023. Con sentenza n. 603, pubblicata in data 2 agosto 2023, il Tribunale ha respinto il suddetto ricorso. In data 2 novembre 2023, il Comune ha notificato il ricorso in appello al Consiglio di Stato, finalizzato ad ottenere la riforma della predetta sentenza n. 603/2023. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5162/2024 pubblicata il 10 giugno 2024, ha rigettato l'appello dichiarando infondate le motivazioni presentate dal Comune di Serramanna*”.